CCLXXXVIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1904

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.

INDICE.

Basilicata (*Coordinamento del disegno di legge*). . . . . *Pag.* 11017
TORRACA (*relatore*) 11017
Comunicazioni della Presidenza 11059
Disegni di legge:
Eccedenze d'impegni (*Approvazione*). . . . 11046
Spese impreviste (*Id.*) 11046
Permuta di stabili in Napoli (*Discussione*) . 11048
Convenzione con la Società di Navigazione Generale italiana (*Approvazione*). . . . 11048
Ginnasio e scuola tecnica di Città di Castello (*Discussione*) 11049
BERENINI 11050-53
CERIANA-MAYNERI 11050-53
FRANCHETTI (*relatore*) 11056
LUCIFERO 11049-52
ORLANDO (*ministro*) 11051-55
PERLA 11053
Disegni di legge (*Presentazione e ritiro*):
Regio Istituto di belle arti in Firenze (ORLANDO) 11058
Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova (ID.) 11058
Interrogazioni:
Ospedale di Cittiglio:
BOSSI 11012
DI SANT'ONOFRIO (*sotto-segretario di Stato*) 11012-13
Regio commissario straordinario per il Conservatorio femminile del Bambin Gesù in Sezze:
DI SANT'ONOFRIO (*sotto-segretario di Stato*). 11014
LEALI. 11014
Consiglio comunale di Bracciano:
DI SANT'ONOFRIO (*sotto-segretario di Stato*). 11014
SANTINI. 11014
Irregolarità di un processo nel Tribunale di Urbino:
BATTELLI 11016
FACTA (*sotto-segretario di Stato*) 11015
Osservazioni e proposte:
Interrogazioni:
BATTELLI 11017
FACTA (*sotto-segretario di Stato*) 11017
Lavori parlamentari:
PRESIDENTE 11059
SOCCI. 11059
WEIL-WEISS 11059
Votazioni segrete (*Risultamento*):
Provvedimenti per la Basilicata 11046
Eccedenze d'impegni 11059
Spese impreviste 11059
Approvazione del contratto di permuta di parte dell'edifizio di San Giacomo con parte dell'edifizio di Monteoliveto in Napoli, stipulato tra il Demanio e il Municipio di Napoli 11059
Convenzione con la Società della Navigazione Generale Italiana per la transazione amichevole di varie vertenze . . 11059
Conversione in governativi del ginnasio e della scuola tecnica di Città di Castello. 11059

La seduta comincia alle ore 14,5.

CERIANA-MAYNERI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato.*)

Petizioni.

CERIANA-MAYNERI, *segretario*, dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

6390. La Giunta municipale di Conflenti (Provincia di Catanzaro) fa voti perchè ai sensi della legge del 1879 venga al più presto costruito il tronco ferroviario Rogliano-Nocera.

6391. Il Consiglio comunale di Montesano Salentino (Provincia di Lecce) fa voti perchè all'Istituto della conciliazione venga ridonato il primitivo carattere di giustizia economica e popolare.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia: gli onorevoli Callaini, di giorni 10; Matteucci, di 3; Bastogi, di 3; Bertetti, di 3; Cao-Pinna di 3; Chiapusso, di 3; De Giorgio, di 3; Grossi, di 3; Orsini-Baroni, di 3; Raggio, di 3; Rocco Marco, di 3; Calissano di 2; Cuzzi di 6; Ginori-Conti, di 8; Marcora di 10. Per motivi di salute: l'onorevole Cimati, di giorni 7.

(*Sono conceduti.*)

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima interrogazione è dell'onorevole Bossi al ministro degli interni « sulle condizioni sanitarie e amministrative dell'ospedale di Cittiglio, essendo tali da riuscire ormai troppo palesemente lesive così per la salute di coloro che vi devono essere ricoverati che per l'esistenza dell'Opera pia costituente un cospicuo patrimonio per quelle popolazioni. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* In seguito ad attriti sorti tra l'Amministrazione dell'ospedale Cittiglio di Luvino ed il direttore dello stesso, dottor Bordano, questi venne dapprima sospeso e poscia dispensato dal servizio. Il dottor Bordano, contro questa decisione, si appellò alla Giunta provinciale amministrativa di Como, la quale confermò la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale. In seguito a ciò, il Bordano produsse ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato; dove tale ricorso è tuttora pendente. Io, quindi, dovrei limitarmi a questa semplice risposta: poichè, come ben comprendono l'onorevole Bossi e la Camera, essendo pendente un giudizio, non sarebbe conveniente entrare in discussione potendo ciò danneggiare una delle parti. Però posso dare qualche ulteriore informazione all' onorevole Bossi. Il professore Bordano presentò eziandio un memoriale al Ministero, in seguito al quale, questi ordinò al prefetto di fare eseguire un'inchiesta sulle condizioni nelle quali si trovava quell'ospedale. L'inchiesta fu fatta dal medico provinciale di Como, il quale veramente rilevò diverse anormalità, delle quali apparirebbe che l'ospedale non sia perfettamente in regola.

Però nulla risulta a carico della onorabilità degli amministratori, i quali sarebbero perfetti gentiluomini. In base all'articolo 46 della legge sulle Opere pie, il Ministero ordinò quindi che all'Amministrazione venissero contestati, i rilievi fatti dal medico provinciale, che era stato incaricato dell'ispezione. Dalle informazioni che ci sono pervenute recentemente sembra che l'Amministrazione cominci a mettersi in regola. Ma naturalmente, per un regolare andamento, è principalmente necessario che venga nominato il nuovo direttore sanitario, cosa che non si può fare, finchè è pendente il giudizio innanti alla quarta Sezione.

Ad ogni modo noi attendiamo da una parte l'esito di questo giudizio e dall'altra i risultati dell'opera prefettizia per quegli ulteriori provvedimenti che saranno del caso.

Questo è quanto io posso dire in risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Bossi.

PRESIDENTE. L'onorevole Bossi ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

BOSSI. Mi rincresce di non trovarmi troppo d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Io devo premettere che non ho inteso di fare una questione di persone, nè del dottor Bordano nè degli amministratori: lascio da parte il dibattito che esiste fra amministratori e medici: intendo soltanto rilevare le condizioni assolutamente infelici in cui si trova l'ospedale di Cittiglio, sia sotto il punto di vista finanziario, sia sotto il punto di vista sanitario. Ed il fatto che vi sia un giudizio non spiega nulla, perchè il giudizio può venire anche fra un paio d'anni, tanto più quello che riguarda il Bordano che mi pare sia davanti alla IV sezione del Consiglio di Stato . Ora l'onorevole sotto-segretario di Stato mi ammetterà che se continua il giudizio per due anni, gli ammalati non debbono continuare a morire per mancanza di cura, ed il patrimonio dell'ospedale non deve essere sottoposto ad un depauperamento per cattiva amministrazione. Gli amministratori, lo so, sono ottime persone, ma essere ottime persone non vuol dire essere buoni amministratori. Noi abbiamo qui una relazione del Consiglio provinciale, la quale (come d'altronde ha ammesso anche l'onorevole sotto-segretario di Stato, ed io glie ne sono grato) dimostra che le condizioni di quell'ospedale sono le peggiori; che in due anni si sono cambiati otto medici. Non si tratta solo della questione del Bordano, sulla quale non voglio intrattenermi, ma della questione riguardante l'insieme dell'Amministrazione: in due anni, ripeto, si sono cambiati parecchi sanitari, e ciascuno di essi se ne è andato spontaneamente protestando contro gli amministratori.

L'ospedale deve avere un direttore, un medico chirurgo, ed un assistente; invece non ha nè primario medico, nè un chirurgo primario ed i poveri ammalati che provengono da 55 Comuni e che devono usufruire di un patrimonio di più di un milione, non hanno che un medico, che è un semplice praticante.

Ora evidentemente queste condizioni che persistono da quasi un anno, e lo ha ammesso anche la Commissione, sono a danno degli ammalati. La Commissione ha rilevato che in quell'ospedale non c'è alcuna separazione fra i tubercolosi e gli ammalati di chirurgia, di modo che questi spesso rimangono nell'ospedale, dopo essere guariti di una lesione, per altra malattia acquisita nell'ospedale stesso; la Commissione ha altresì dimostrato come le condizioni di quell'ospedale siano veramente deplorevoli; la relazione dice che l'ospedale dovrebbe essere specialmente per gli ammalati di chirurgia d'urgenza. Ebbene io accennerò ad un altro fatto che, ripeto, dimostrerà in che condizioni versi quell'ospedale. Nello scorso mese si presentò un ammalato di ernia strozzata, per la quale si doveva intervenire d'urgenza: ebbene che cosa è accaduto? Che colui che fungeva, come chirurgo primario, non ha giudicato di potere operare questo disgraziato nell' ospedale stesso perchè le condizioni di quell'ospedale erano tali che non era possibile di poterlo operare; quindi lo ha fatto trasportare da Cittiglio a Va-

rese, il che ha ritardato l'operazione di circa due giorni, ed è quindi accaduto che il disgraziato è morto dopo dieci giorni. Io mi appello al cuore ed alla coscienza dell'onorevole sotto-segretario di Stato, il quale sa che l'ospedale ha specialmente per obbiettivo la cura dei casi chirurgici, e deve essere in condizioni da provvedere ai casi urgenti. Le condizioni sanitarie, per quanto quella Amministrazione sia stata provveduta, sono infelicissime a causa della sua località, perchè tutte le volte che v'è una piccola alluvione, s'inonda tutto il primo piano. Ciò non di meno si sta costruendo una nuova ala dell'ospedale, che non potrà essere utilizzata, al piano terreno, perchè l'acqua di quando in quando l'invade. Si veda da ciò in quali condizioni si trovi quell'ospedale. Con tutto ciò ci si stanno spendendo migliaia di lire per costruire la nuova ala in quelle condizioni.

Credo che bisognerebbe trovare per lo scopo un'area che fosse certamente più adatta, massime perchè si trova di fronte a questa circostanza, che in due anni quell'amministrazione si è data allo *sport* delle querele ed in due anni ha avuto l'abilità di intavolare otto cause con medici, infermieri ecc. delle quali alcune sono state transatte altre risolute con centinaia e centinaia di lire a carico dell'Istituto. Se questo *sport* di querele e le sue conseguenze fosse sostenuto a spese degli amministratori, allora direi che ciascuno è padrone di spendere il proprio danaro come vuole, ma il malanno è che le spese relative sono sostenute dall'Opera pia. Ultimamente all'albo pretorio v'era annunciata la spesa di 2221 lire per una causa sola che non è ancora finita: danari che vengono versati dal patrimonio dell'Opera pia, perchè l'Amministrazione dice di spendere del proprio per difendere il proprio direttore e spende i danari dell'Opera pia, invece di ricorrere al gratuito patrocinio. Fra gli avvocati abbiamo il sotto-segretario di Stato, l'onorevole Pozzi, il quale sono sicuro che si svestirà della sua qualità di avvocato per informare l'onorevole Di Sant'Onofrio affinchè prenda quei provvedimenti che saranno del caso...

PRESIDENTE. Onorevole Bossi...

BOSSI. ...È un continuo pericolo per il patrimonio dei poveri ed è un danno per quei Comuni i cui ammalati debbono ricorrere all'ospedale. Quindi io faccio appello all'onorevole sotto segretario di Stato perchè istituisca un'inchiesta seria su quella Amministrazione, non degli amministratori personalmente, ma dell' indirizzo finanziario e sanitario di quella Amministrazione. E se occorre mandi un commissario regio perchè porti quella Amministrazione sopra un diverso terreno. Gli ospedali acquistano oggi una importanza somma, e noi dobbiamo cercare non solo di ingrandirli, ma dobbiamo sopra tutto procurare di mantenere bene quelli che esistono ed io insisto presso il Governo per l'inchiesta...

PRESIDENTE. Onorevole Bossi questa non è una interrogazione è una interpellanza...

BOSSI. ...amministrativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Bossi reclama un' inchiesta. Ma l'inchiesta è stata fatta, e di essa è stata incaricata la persona più competente, il medico provinciale. Dalla stessa risultarono parecchie anormalità, e noi in base alla legge sulle Opere pie, abbiamo invitato quell'Amministrazione a mettersi in regola appunto per correggere questo stato di cose.

L'onorevole Bossi ha parlato di un caso speciale, che sarebbe il seguente.

Il Consiglio di amministrazione dell'ospedale di Cittiglio, in seguito al licenziamento del chirurgo dottor Bordano ed alla conseguente vacanza del posto, deliberò di affidare interinalmente al dottor Muzio, chirurgo del civico ospedale di Varese, la direzione della parte chirurgica di detto ospedale. Il dottor Muzio aveva l'obbligo di recarsi tre volte alla settimana a Cittiglio.

Ora avvenne in quel frattempo, che giungesse all'ospedale certo Carlo Balzarini, colla diagnosi di ernia. I medici del Nosocomio fecero diagnosi di occlusione intestinale; ed il Balzarini rimase colà fino al mattino seguente, nel quale giunse il dottor Muzio. Questi fece subito trasportare all'ospedale di Varese per l'operazione, l'ammalato, ove giunse alle ore 11. Alle ore 21 il Balzarini venne operato, ma disgratamente ebbe a soccombere.

Vede dunque l'onorevole Bossi che non vi è mancanza assoluta da parte dell'Amministrazione. Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole interrogante, che il Ministero farà osservare quanto prescrive il medico provinciale. Ritengo poi che sarebbe molto conveniente di studiare se non convenga modificare la rappresentanza di quell'Istituto, di cambiare lo Statuto e di dare ai Comuni interessati di quell'ospedale un'equa rappresentanza.

Ma per far tutto questo si richiede del tempo, dovendosi anzi tutto terminare la questione giudiziaria che pende dinanzi al Consiglio di Stato, la cui soluzione sollecita dipende precisamente da una delle parti più interessate che sarebbe il dottor Bordano.

Spero con questo che l'onorevole Bossi potrà essere sodisfatto.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Leali, al ministro dell'interno « per sapere il perchè dal 1898 non siasi provveduto

al pagamento del compenso dovuto al Regio commissario straordinario per ii Conservatorio femminile del Bambin Gesù in Sezze e se intenda provvedervi. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l' interno*. L' interrogazione dell' onorevole Leali non riguarda affatto il Ministero dell'interno, perchè è argomento di esclusiva competenza del Ministero della pubblica istruzione.

Infatti « con regio decreto 27 gennaio 1889, n. 3327, su proposta del Ministero della pubblica istruzione fu approvato il regolamento organico del Conservatorio femminile del Bambin Gesù di Sezze.

« Con regio decreto 24 novembre 1891, su proposta sempre del Ministero della pubblica istruzione, fu nominato certo signor Mimmi regio commissario.

« Con regio decreto 13 ottobre 1897, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, questo stesso Mimmi fu esonerato. »

Da tutto ciò rileverà dunque l'onorevole Leali che si tratta di argomento di pura competenza del Ministero della pubblica istruzione. Io poi personalmente posso dire all'onorevole Leali che questo Mimmi era stato nominato commissario perchè persona facoltosa. Adesso egli pretende il pagamento delle diarie, ma questo andrebbe esclusivamente a carico del Conservatorio che è poverissimo, e che quindi non ha i mezzi per potere immediatamente sodisfare il Mimmi. Questi, essendo uomo ricco, potrebbe anche essere più generoso verso il Conservatorio e non insistere. Ad ogni modo, siccome, ripeto, non è argomento che riguardi il Ministero dell'interno come risulta chiaramente dai documenti che ho letto, l'onorevole Leali potrà rivolgersi per maggiori schiarimenti al ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leali per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

LEALI. Ella, onorevole sotto-segretario di Stato, mi consenta di dichiararmi assolutamente insodisfatto. Mi pare che giuochiate a palla voi del Ministero dell'interno con quelli del Ministero dell'istruzione pubblica. Pochi giorni fa rivolsi la stessa interrogazione al ministro della pubblica istruzione e l'onorevole sotto-segretario di Stato mi rispose che il Ministero della pubblica istruzione non c'entrava per niente e che era invece il Ministero dell'interno quello che si doveva occupare di questa questione. Oggi mi rivolgo a voi e voi mi rimandate al Ministero dell'istruzione pubblica...

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Io ho letto i documenti.

LEALI. Mi pare che questo povero disgraziato sia come Gesù Cristo che era mandato da Erode a Pilato, come diceva l'onorevole Santini (*Si ride.*) Io sono stanco di presentare interrogazioni, mi basta di far rilevare alla Camera in che modo siano amministrate le cose della nostra Provincia. E non dico altro.

PRESIDENTE. Seguono le seguenti interrogazioni che s'intendono ritirate, non essendo presenti gli onorevoli interroganti:

Bissolati e Barzilai al ministro della istruzione pubblica, « per sapere le ragioni per le quali la Corte dei conti ha respinto il regolamento sulla istruzione elementare che sanciva, in omaggio alla legge del 1877, la esclusione dell'obbligo fatto ai Comuni dalla legge Casati, di impartire la istruzione religiosa, e per sapere quali provvedimenti intenda prendere l'onorevole ministro in argomento .»

Monti-Guarnieri, al ministro della marina, « sulla verità di taluni fatti gravissimi denunciati in una lettera al *Giornale d'Italia* a carico di taluni ufficiali di marina di guarnigione in Cina.»

Segue l'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro dell'interno « per conoscere se gli consta che nella sala delle adunanze consiliari di un Comune della provincia di Roma siasi sostituito il ritratto del Capo dello Stato con altro e perchè voglia dirgli di quale individuo il nuovo quadro riproduce le sembianze. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Vorrei sapere dall'onorevole Santini di quale Comune si tratta.

SANTINI. Ella lo sa.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non posso conoscere le condizioni di tutti i Comuni d'Italia.

SANTINI. È Bracciano.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Allora dirò all'onorevole Santini che il Consiglio comunale di Bracciano è stato sciolto con decreto dell'altro giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

SANTINI. Ringrazio l'onorevole Di Sant'Onofrio della pronta risposta, che mi soddisfa completamente. Lo scioglimento di questo Consiglio comunale si imponeva per ragioni di politica e di moralità. Il decreto di scioglimento parla di disordini amministrativi; ora in Italia si è molto misericordiosi e, quando i pubblici amministratori esercitano men debita appropriazione, si parla di disordini amministrativi. Ma il curioso è che il pro-sindaco di quell'illustre città di Bracciano, che ha provocato lo

scioglimento del Consiglio comunale, è tale avvocato Volpi, specialista nel provocare gli scioperi nella campagna romana, con quanto vantaggio per il povero popolo della cui protezione egli si assume il monopolio, lascio giudicare al Ministero, il quale spesso deve sovvenire i poveri contadini, lasciati sul lastrico grazie alla azione patriottica di questo illustre avvocato anarchico-socialista.

VARAZZANI. Ma non è vero. Ella non lo conosce.

SANTINI. Oh se lo conosco di fama!

VARAZZANI. Lo conosco e so che è un bravissimo figliuolo.

SANTINI. Ma pare che non abbia amministrato bene il suo Comune.

VARAZZANI. Sono accuse che deve documentare, signor Santini. Glielo dico in faccia e glielo stampo.

SANTINI. Ma il Ministero ha sciolto quel municipio anche per disordini amministrativi. Del resto, presenti un'interrogazione Ella in contraddittorio con me e mi divertirò a rispondere.

Mi compiaccio che il Ministero abbia fatto il dover suo nello sciogliere questo Consiglio. Credo che, fra le ragioni, che hanno determinato lo scioglimento, vi sia pure una gravissima offesa recata a quanto è di più sacro per gli italiani nel loro cuore e nella loro memoria. L'ex-sindaco Volpi ha adibito la sala delle adunanze del Consiglio di Bracciano a liete feste carnevalesche e, per attirarvi i suoi amici e le compagne, si è permesso di togliere il busto o il ritratto del Capo Augusto dello Stato per sostituirlo con quello di un tale Enrico, che non è Enrico IV di Francia, ma Enrico il vittorioso con 136 voti nel collegio di Acquaviva delle Fonti, collegio, che fu del nostro compianto collega Nocito.

Questo è fatto gravissimo, perchè non credo sia nessuno di noi, che ci onoriamo di essere monarchici, che avremmo preteso si ponesse il nostro ritratto al luogo di quello del presidente della Repubblica italiana, di là, molto al di là da venire. (*Interruzioni all'Estrema sinistra*).

Quest'altro Enrico si è fatto fino imbandierare: del resto di tanta gloria è circonfuso quel signore, che era giusto che il municipio di Bracciano gli decretasse onori sovrani. (*Interruzioni all'Estrema sinistra*).

E ringrazio il ministro di quanto ha fatto, e tengo a rilevare che questi signori, che si atteggiano a democratici, sono proprio quanto vi è di più aristocratico, benchè sguaiato, che vogliono monumenti, come il *sur Incioda* prima di morire. (*Si ride — In terruzioni*).

Per fermo, il grave sconcio non sarà sfuggito al collega Galluppi, così vigile del suo collegio, come non sarebbe sfuggito al precedente deputato di quel collegio, ora deputato per Camerino, l'onorevole Sili, che tanto simpatica memoria di sè ha lasciato nel collegio di Civitavecchia.

Torno a ringraziare l'onorevole ministro e prendo atto delle dichiarazioni, e constato che quel Municipio fu talmente ribelle alle leggi dello Stato che, quando il prefetto ordinò di togliere quel busto o ritratto che fosse, quel prosindaco vi si rifiutò, obbligando il Ministero a fare quell'atto di giustizia e di educazione civile, che ha compiuto con lode di quanti sentono onestamente.

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione. Segue l'interrogazione dell'onorevole Battelli al ministro di grazia e giustizia « per sapere quali provvedimenti intenda prendere nel riguardo delle irregolarità, che secondo la voce pubblica e la stampa, si sarebbero verificate nell'incartamento di un processo al Tribunale di Urbino ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

FACTA, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io credo che l'onorevole Battelli parlando di un processo che si sarebbe svolto dinanzi al Tribunale di Urbino, voglia indicar quello che ebbe inizio nell'agosto del 1903, in seguito a reciproca denunzia che si presentarono i signori Benedetti agente daziario, e Tagliabracci Emilio, l'uno per oltraggio, l'altro per ingiurie. Il fatto al quale accenna l'onorevole Battelli è il seguente: presentatesi queste denunzie avvenne che il procuratore del Re, rappresentato in quel momento da un giudice del Tribunale, certo De Ville avrebbe fatto la sua requisitoria il giorno 21 e nel giorno 22 si sarebbe trovato che il fascicolo che conteneva questa requisitoria sarebbe stato alterato, in quanto che era stata strappata una pagina della requisitoria stessa, ed era stata sostituita con un'altra pagina. Il fatto apparentemente può dar luogo a sospetto, che per avventura si fossero scambiate le decisioni di quel magistrato, ma siccome tanto nelle pagine che furono tolte quanto in quelle che furono sostituite si concludeva per il rinvio di entrambi i giudicabili al processo, il sospetto non può avere legittimo fondamento. Io comprenderei che il sospetto avesse parvenza di verità allorquando si fosse per l'uno o per l'altro dichiarato non esser luogo a procedimento, ma siccome anche queste conclusioni erano nel senso che si dovessero rinviare a giudizio, evidentemente questo sospetto

deve cadere, tanto più che il giudizio ebbe veramente luogo, e le parti ampiamente poterono discutere le loro ragioni innanzi al magistrato, che pronunziò una sentenza alla quale si acquetarono entrambe. Evidentemente sotto il lato della regolarità del giudizio non ritengo il sospetto debba aver fondamento. Tuttavia tengo a fare un'altra dichiarazione. Ritengo che in materia di amministrazione di giustizia, siamo in materia così delicata che non solo deve essere assolutamente e sempre salva la sostanza, ma salva anche sempre la forma, perchè la forma è quella che dà garanzia della regolarità del giudizio.

E quindi sono il primo a deplorare, che questo inconveniente sia avvenuto, che, pur non alterando la sostanza, abbia dato luogo a sospetti che sono certamente molto gravi, e siccome ritengo che ciò non debba avvenire, convengo pienamente con l'onorevole Battelli, che il fatto deve essere accertato.

Io assicuro l'onorevole Battelli che non mi sono appagato di queste spiegazioni, che parevano abbastanza regolari e normali, e, ritenendo che sia stata un leggerezza ed una irregolarità, la quale non deve assolutamente succedere, ho ordinato che si prendessero le informazioni le più minute e le più esatte, onde sapere se per caso sia stata in qualunque modo turbata la giustizia nel Tribunale di Urbino. Se mi risulterà che la giustizia abbia subìto questo turbamento, lo assicuro che il Governo prenderà tutti i provvedimenti perchè se questo fatto speciale ed altri, che potessero essere accennati, fossero veri, si ristabilisca un perfetto equilibrio, una perfetta regolarità nella amministrazione della giustizia. Conchiudo col dire che, data la esistenza del processo per gli imputati, dato il loro rinvio a giudizio, non si può lontanamente supporre che qualche cosa di irregolare sia avvenuto. Ma, siccome riconosco che, anche se si tratta di un semplice inconveniente, questo non deve avvenire, il Governo prenderà le disposizioni perchè nel Tribunale di Urbino sia esercitata la giustizia non solo con la dignità e serietà, che sono necessarie, ma anche coll'osservanza di quelle garanzie, che sono il patrimonio essenziale perchè la giustizia abbia quell'effetto alto, che deve avere.

Credo che questo sia il fatto, al quale ha voluto l'onorevole Battelli accennare nella sua interrogazione, ed io lo assicuro che oltre le informazioni minute, che sono state prese, il Ministero altre ne attende, dalle quali risulterà se sarà necessario prendere provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

BATTELLI. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per la dichiarazione di quel che farà riguardo all'incidente del Tribunale di Urbino. Mi permetta però di soggiungere ancora qualche cosa sia riguardo al fatto, da lui narrato, sia riguardo ad altri piccoli incidenti. Riguardo al fatto narrato è vero che i fogli aggiunti concludevano come quelli strappati, ma, siccome il procuratore del Re, avea cercato che l'incartamento fosse dichiarato regolare prima che fosse veduto, e siccome ha fatto questo dopo che la stampa pubblica se ne era occupata, è ovvio il sospetto in tutti che le carte sieno state cambiate due volte; una volta, perchè le conclusioni non fossero qual'erano prima e poi una seconda volta perchè le conclusioni tornassero ad essere quelle di prima, perchè si era saputo che questo cambiamento era successo. Mi permetterà quindi l'onorevole sotto-segretario di Stato di persistere nel credere che le cose non sieno andate regolarmente. Del resto, me ne appello a tutti e prima di ogni altro a Lei, è un'ingenuità il credere che vi sia regolarità quando un procuratore del Re cambia delle carte in un processo, strappa dei fogli e ve ne sostituisce altri, chiama delle persone e dice loro che testimonino che è tutto regolare, senza guardare le carte stesse, e, quando poi si vogliono guardare le carte stesse, allora non lo permette e manda tutto a casa, e, quando il Governo fa fare l'inchiesta per guardare come sieno questi fogli, si vede che questi fogli, i quali si sapeva, che concludevano proprio a rovescio di prima, all'improvviso concludono come prima.

Da tutto l'insieme si ha diritto di credere che i fatti siano veri, e siano gravissimi. Il Governo non può certamente lasciar passare questi fatti simili sotto silenzio. Aggiungo che vi sono a carico dello stesso procuratore del Re moltissime altre cose, che io per il momento non porto qui, ma che, se non saranno presi i provvedimenti necessari, sarò costretto a portarle; cose, che corrono per le bocche in Urbino, e che sono state anche citate dalla stampa, alla quale il procuratore del Re non ha risposto pubblicamente, ma ha chiamato i redattori, pronti a testimoniare, e gli ha pregati che non rovinassero lui e la sua famiglia. Io non voglio la sua rovina e non lo dico, ma è certo che la città di Urbino non può più avere quel procuratore del Re, perchè nè i cittadini, nè gli avvocati possono essere tranquilli se questo magistrato rimane al suo posto.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Battelli, al ministro di grazia e giustizia « per sapere come e quando intenda di riconoscere utile per gli effetti della pensione il servizio prestato per molti anni nella Regia Accademia militare di Torino, in qualità di straordinario, dai professori che furono nominati titolari. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

FACTA, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo che sia per un semplice disguido che questa interrogazione è stata indirizzata al ministro di grazia e giustizia; probabilmente l'onorevole Battelli ha voluto rivolgersi al ministro della guerra o a quello dell'istruzione.

BATTELLI. Signor presidente, devo infatti essere caduto in errore nell'indirizzare la mia interrogazione: volevo indirizzarla al ministro della guerra, e per errore si vede che ho scritto: al ministro di grazia e giustizia. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Seguirebbe allora un'altra interrogazione dell'onorevole Battelli al ministro della pubblica istruzione, ma l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione ha dovuto assentarsi; sicchè la interrogazione dell'onorevole Battelli conserva il suo posto nell'ordine del giorno.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida, al ministro dei lavori pubblici « sulla necessità di sollecitare la discussione della legge sulle opere portuali. »

È presente l'onorevole De Felice?

(*Non è presente.*)

La sua interrogazione s'intende ritirata.

Coordinamento e votazione del disegno di legge: Provvedimenti per la Basilicata.

PRESIDENTE. Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno il quale reca:

« Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Provvedimenti a favore della Provincia di Basilicata ».

Procediamo al coordinamento. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

TORRACA, *relatore*. Illustrissimo signor presidente. Prima di procedere al coordinamento permetta che io riferisca brevemente su alcune petizioni.

Parecchie petizioni sono state presentate dai comuni della Basilicata ed esse in tutto od in parte sono state appagate; ma vi sono altre petizioni di Comuni di altre Provincie; per esempio questa: « I consigli comunali di Pisciotta, Salento, Laurito e Castelnuovo Cilento fanno voti perchè i provvedimenti proposti in favore della Basilicata vengano estesi alla regione salernitana ».

La Commissione dolentissima di non potere proporre alcun provvedimento in proposito perchè il suo studio è stato ristretto alla Basilicata, propone che queste petizioni siano rimesse ai ministri competenti.

Passiamo al coordinamento.

(*I seguenti sono tutti gli articoli e le tabelle come furono coordinati ed approvati dalla Camera*).

TITOLO I.

Credito agrario.

Art. 1.

È instituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorte ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;

b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Società Cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, o anche alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti da lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo.

c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali. Queste anticipazioni saranno fatte a misura che procedono i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa con l'approvazione del ministro d'agricoltura e commercio.

Le anticipazioni saranno garentite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887 n. 20 e 31 maggio 1903, n. 157.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi ed a proprietari e conduttori di terre, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per 100. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di

questo articolo produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 2.

Il patrimonio della Cassa provinciale di credito agrario è formato:

1° di una somma di lire 2,000,000 che sarà prelevata dagli avanzi resultanti dai conti consuntivi degli esercizi 1903-904 e 1904-905.

Tale fondo sarà somministrato in tre rate annuali.

È data facoltà al Governo, quando gli accennati avanzi fossero altrimenti impegnati, di provvedere in modo diverso alla somministrazione integrale de' due milioni.

Su questo fondo per dieci anni, dalla data dell'ultimo versamento, la Cassa provinciale non corrisponderà alcun interesse allo Stato: dall'undecimo anno in poi, e per la durata di 50 anni, corrisponderà l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;

2° di tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della Provincia;

3° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi.

Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Società cooperative legalmente riconosciute o ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nei successivi articoli 25 e 26 e nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti di asta deserta si potrà fare a trattative private.

Art. 3.

I proventi ordinari della Cassa sono i seguenti:

1° gli interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'articolo 1;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi come al precedente articolo 2 ed ai susseguenti articoli 25 e 26;

3° la rendita netta dei nuovi boschi formati dal Governo sui terreni patrimoniali erariali o provinciali a tenore del seguente articolo 45.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa a' termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante del circondario, di cui nell'articolo 32, della buona coltura del fondo da cedersi.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà ad accrescere il capitale dell'istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale è costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sopra terna proposta dal prefetto della provincia.

Due consiglieri sono nominati rispettivamente dai ministri dell'interno e del tesoro fra il personale governativo residente a Potenza, e un terzo dal ministro di agricoltura industria e commercio, con l'incarico di cui al seguente articolo 21.

Tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'articolo 42 della legge comunale e provinciale (Testo unico), in una lista di non meno di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti residenti nella Provincia e gli agricoltori inscritti nei Consorzi o Comizi agrari.

Il presidente dura in ufficio quattro anni e non può essere rinominato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un triennio d'intervallo.

I componenti del Consiglio di amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia di Basilicata, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

La Cassa avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, con un massimo di stipendio da stabilirsi nel regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla Tesoreria della Provincia. Annualmente sarà pubblicato gratuitamente nel Bollettino della Prefettura il bilancio della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui.

Pei primi cinque anni dalla costituzione della Cassa, le spese occorrenti per l'amministrazione saranno a carico del Ministero di agricoltura (n. 10 della tabella *A*).

Art. 5.

In ciascun Comune della Basilicata dovrà essere un Monte frumentario o una Cassa agraria.

I Monti frumentari e le Casse agrarie funzioneranno anche come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario, dalla quale per questo oggetto dipenderanno direttamente.

Art. 6.

Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potrà esserne formata o integrata mediante concessione del grano che il Demanio dello Stato riceve annualmente a titolo di prestazione perpetua.

La concessione del grano al Monte non potrà essere fatta per un periodo di tempo maggiore di dieci anni.

Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui nell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

Art. 7.

In mancanza di mezzi di cui nell'articolo precedente per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facoltà d'imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e dalla sovraimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltura del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante circondariale di cui nell'articolo 32.

Art. 8.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'articolo 10 della parte in danaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.

Art. 9.

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro posseduto;

2° della anticipazione di una somma non superiore a lire 5,000 da concedersi dalla Cassa provinciale di credito agrario;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'articolo 7, dagli enti morali o dai privati.

A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali sarà dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento, di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura dell'amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante circondariale, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite alla amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo sarà acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.

Art. 10.

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° prestiti in danaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti non possono essere superiori a lire 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata la utilità delle operazioni.

Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse superiore al 5 per cento.

Art. 11.

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'articolo precedente, devono essere destinati per non oltre la metà nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potrà disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento della istituzione.

Art. 12.

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di un presidente e due commissari.

Il Presidente è nominato dal ministro di agricoltura industria e commercio o per delegazione dal Prefetto; un commissario è eletto dai venti maggiori contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e l'altro è eletto dal Consiglio comunale.

Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dell'altro commissario.

Nessun amministratore può rimanere in ufficio oltre due bienni consecutivi.

Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del Comune.

L'Amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera; ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di Commercio, l'elenco de' prestiti e delle restituzioni; e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

Art. 13.

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella stabilita per i mutui di ciascun Monte dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale.

Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con una ammenda da lire 100 a lire 1000.

L'ammenda, inflitta con decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

Art. 14.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Monti frumentari o di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri Enti morali o di privati.

Le Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

Art. 15.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a lire 3,000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri Enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere

rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, non sono dovuti interessi agli enti fondatori o ai privati.

Quando non sia possibile costituire il capitale di prima fondazione nei modi sopra indicati, potrà la Cassa provinciale anticipare (a norma dell'articolo 1) una somma non inferiore a lire 3,000 nè superiore a lire 5,000, da restituirsi quando la Cassa agraria abbia costituito una massa di rispetto eguale al capitale iniziale e in ogni caso in un corso di anni non superiore a 50.

Art. 16.

Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 17.

Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'articolo 10 e per gli scopi seguenti:

1° per la raccolta;

2° per la coltivazione;

3° per le sementi;

4° per i concimi;

5° per le materie anticrittogamiche curative o insetticide;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori a lire 1,000, nè avere durata maggiore di un anno.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere i primi a lire 2,000, per la durata di due anni; i secondi a lire 3,000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

Art. 18.

Gli agricoltori residenti nel Comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno inscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a lire 5.

Le norme per la inscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli inscritti nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle inscrizioni, per la partecipazione degli inscritti all'amministrazione e al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

Art. 19.

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa provinciale nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio di amministrazione della stessa anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperativa.

I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci. Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi con l'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

Art. 20.

I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirle ai soci, semi, concimi sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° vendere, per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;

5° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tute-

lare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

Art. 21.

La Cassa provinciale, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Il Ministero destinerà uno speciale ispettore con l'incarico di promuovere il riordinamento dei Monti frumentarii o la loro costituzione e quella delle Casse e de' Consorzii agrari ne' Comuni della provincia e di sorvegliarne ed assicurarne il funzionamento. L'ispettore avrà sede nel capoluogo e rappresenterà il ministro di agricoltura, industria e commercio, nel Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, di cui nell'art. 4.

Art. 22.

Fermerestando le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario, i Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari della Basilicata, oltrechè dalla Cassa provinciale di credito agrario, possono ottenere sovvenzioni dalle Casse di risparmio e dalle Società ordinarie e cooperative di credito all'uopo designate con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

I prestiti dovranno essere ammortizzati in un periodo di tempo non maggiore di tre anni e la misura dell'interesse sui medesimi non potrà essere superiore al 3 per cento.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la concessione dei prestiti e le malleverie da cui questi devono essere assicurati.

Art. 23.

Nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà stanziata annualmente a cominciare dall'esercizio 1906-1907 (n. 11 della Tabella A) la somma occorrente per compensare alle Casse di risparmio ordinarie e alle Società cooperative ed ordinarie di credito la differenza fra l'interesse sui prestiti, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari e il saggio normale dell'interesse.

La differenza compensata dallo Stato non potrà essere superiore al 2 per cento e il contributo non potrà eccedere annualmente la somma di 50.000 lire. Il contributo è esente da qualsiasi imposta presente e futura.

Le norme per l'accertamento e la liquidazione del contributo dello Stato saranno stabilite nel regolamento.

Art. 24.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio aprirà ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti con un capitale iniziale interamente versato di lire 10,000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie che si siano costituite nella forma di Società in nome collettivo a responsabilità illimitata.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 10.000 all'anno (n. 13 della Tabella A).

TITOLO II.

Provvedimenti per l'agricoltura.

Art. 25.

I beni di patrimonio erariale e provinciale messi a disposizione della Cassa provinciale di credito agrario saranno prima divisi in due categorie, cioè terreni sottoposti al vincolo forestale e terreni liberi.

I terreni vincolati saranno consegnati alla Ispezione forestale per essere rimboscati a' termini del successivo articolo 45. I terreni liberi saranno alla lor volta divisi in due parti, quelli ai quali conviene la coltura silvana, che verranno consegnati all'Ispezione forestale come i precedenti; e quelli adatti per coltura agraria, che saranno a cura dell'amministrazione della Cassa ripartiti in quote di estensione diversa, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi, giusta le norme prescritte dagli articoli seguenti.

Il canone dovuto sarà indivisibile.

Le dette quote potranno essere anche vendute dall'amministrazione della Cassa provinciale, sempre con l'obbligo dei miglioramenti, concedendo il pagamento a rate comprendenti l'interesse e l'ammortamento.

Art. 26.

L' enfiteuta o l' acquirente assume l' obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare la sua quota o dirigerne personalmente la coltivazione.

La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volontà del concessionario non porta decadenza.

I concessionari, sotto pena di risoluzione, come all'articolo 31 non potranno, per un periodo di venti anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato.

Quando però concorreranno speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari, previa l'approvazione del Ministero di agricoltura, di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi coll'obbligo, nel nuovo enfiteuta o acquirente, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

Il pagamento del canone enfiteutico, nei primi quattro anni della concessione, sarà della metà del canone convenuto; e nel caso di vendita la metà delle rate di prezzo, dovuta per gli anni medesimi, sarà ripartita in aumento delle rate successive.

Art. 27.

Le concessioni enfiteutiche da accordarsi in base alle disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere sottoposte alle seguenti norme:

a) Il fondo non potrà essere di una estensione superiore a quindici ettari.

È vietata qualsiasi più estesa concessione alla medesima persona;

b) il contratto di enfiteusi dovrà riportare l'approvazione del commissario civile di cui al titolo VII della presente legge;

c) è vietato qualsiasi patto di rinunzia ad indennità per miglioramenti arrecati al fondo;

d) Il dritto d'affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.

Art. 28.

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulino nella provincia di Basilicata, sarà ammessa la rinunzia per 60 anni al diritto di affrancazione di cui all'art. 1564 del Codice civile, a condizione che:

a) la prima concessione sia fatta a chi lavori direttamente e personalmente il fondo;

b) il fondo abbia una estensione non superiore ai 15 ettari.

Art. 29.

I beni patrimoniali dei Comuni saranno pure divisi nelle due categorie di terreni soggetti al vincolo forestale e terreni liberi, tenuto conto delle condizioni locali.

I terreni liberi, i quali nel giorno della pubblicazione della presente legge non siano stati, ai termini dell'articolo 160 della legge Comunale e Provinciale, ridotti a coltura, saranno con pubblici incanti alienati o dati in enfiteusi.

Il Commissario civile provocherà dai Comuni l'alienazione o la concessione in enfiteusi, le quali dovranno essere autorizzate dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Del provento di tali vendite e concessioni enfiteutiche, la rendita, fino all'ammontare della attuale, continuerà ad essere erogata per i servizi pubblici obbligatori a norma delle leggi vigenti. Ogni ulteriore incremento della rendita per metà andrà in aumento delle entrate comunali e per l'altra metà a beneficio della Cassa agraria locale o del Monte frumentario, ove esista.

Art. 30.

Fino all'attuazione di una legge generale sui demani comunali ex-feudali nelle provincie meridionali, è data facoltà al Governo di sospendere le operazioni di quotizzazione in quei Comuni dove sia più utile la conservazione dell'uso civico in natura.

Art. 31.

Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intese a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle, il bonificamento dei terreni acquitrinosi e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie e locali.

Nello stabilire le quote, la Cassa dovrà fissare le vie ed i passaggi da lasciarsi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni nei termini fissati trae seco la risoluzione del contratto, senza diritti a compenso per i miglioramenti eseguiti, salvo che si tratti di casi di forza maggiore, come l'inabilità al lavoro o la morte del capostipite con figli minorenni, nei quali casi vi è diritto a compenso. La risoluzione, promossa dall'Amministrazione della Cassa, e la decisione su gli eventuali compensi come sopra, saranno pronunziate dal Prefetto. Contro il procedimento che dichiara la risoluzione, è ammesso, entro

un mese, il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 32.

È istituita in ciascuno dei quattro circondari della provincia di Basilicata una cattedra ambulante di agricoltura, viticoltura, enologia, caseificio e zootecnia. Ogni cattedra sarà costituita di un professore dirigente, di due assistenti e di sorveglianti esperti. (Numeri 7, 8 e 9 della Tabella *A*).

Alle cattedre ambulanti è annesso, nel luogo di residenza ordinaria degli insegnanti, un podere dimostrativo di superficie non minore di dieci ettari, da servire di dimostrazione e di esempio agli agricoltori che intendessero eseguire opere di bonificamento agrario e colonizzazione.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio destinerà la sede delle cattedre ambulanti, possibilmente al centro di ciascun circondario.

Per la cattedra ambulante nel circondario di Melfi il Ministero di agricoltura potrà, d'accordo con gli enti locali e col Ministero della pubblica istruzione, avvalersi dell'azienda e del podere attualmente annessi al R. Istituto tecnico di Melfi, completandoli ed ordinandoli pel funzionamento della cattedra ambulante, in modo che il podere e l'azienda passino alla cattedra ambulante, siano dal personale di essa esclusivamente amministrati e diretti, e la rendita e le perdite eventuali vengano attribuite alla Cassa provinciale. La sezione di agronomia dell'Istituto potrà avvalersi del podere dimostrativo, per l'istruzione degli alunni. Se per effetto dell'accennato accordo, la somma destinata alla cattedra ambulante e alla dotazione di essa, secondo i numeri 1 e 2 della tabella A, non sia spesa per intero, l'avanzo servirà all'ampliamento e all'ordinamento dell'Istituto tecnico di Melfi.

Art. 33.

Nei Comuni dove saranno le cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e si potrà fare a meno dei campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore tecnico del Monte frumentario.

A ciascun podere dimostrativo saranno anche annesse stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina.

La prima costituzione di tali stazioni sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio (n. 3 e 4 tabella *A*); la successiva manutenzione od il rifornimento dei fattori sarà a carico della Cassa provinciale agraria.

Le rendite o le perdite eventuali annuali dell'esercizio del podere saranno attribuite alla Cassa provinciale agraria.

Le retribuzioni del professore dirigente, degli assistenti delle cattedre ambulanti e dei sorveglianti esperti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio; ed alle loro attribuzioni, come al funzionamento dei poderi dimostrativi, sarà provveduto con regolamento.

Art. 34.

Ai proprietari delle case coloniche, che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge, oltre all'esenzione dell'imposta di cui all'articolo 79, potrà essere dato dal Ministero di agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio come alla tabella *A* n. 6, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto, per incarico del Commissario civile, da uno dei professori od assistenti delle cattedre ambulanti e da un ingegnere del Genio civile.

In ogni caso, il premio di costruzione non sarà superiore alle lire mille.

La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sarà aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dall'accettazione delle domande per parte del Ministero di agricoltura.

Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo, per l'ammissione al godimento dei premi, e le modalità di costruzione dei fabbricati, saranno stabilite nel regolamento.

Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 35.

Con la somma riportata al n. 5 della tabella *A*, saranno stabiliti premi in danaro o in natura per i seguenti oggetti:

a) formazione di poderi di estensione

sufficiente a dar lavoro ad una famiglia di agricoltori, che intendano di coltivarli per conto diretto, o con contratto a mezzadria;

b) incoraggiamenti ai piccoli proprietari, agli agenti di campagna ed ai coloni, che più si distingueranno nella coltivazione dei terreni e delle piante e nell'allevamento degli animali;

c) costruzione di strade rurali, prosciugamento di terreni acquitrinosi con fossi aperti, fognature, piccole colmate ed allacciamento di sorgenti;

d) dotazione di acqua potabile nei fondi da colonizzare, a mezzo di pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche di cisterne razionali;

e) buon governo agrario delle acque nei terreni in declivio, con opere e lavori intesi a evitare i dilavamenti, le corrosioni e gli smottamenti;

f) impianto di avvicendamenti razionali con prati artificiali di leguminose e miglioramento dei pascoli e del bestiame;

g) impianto di oliveti, frutteti e gelseti, ed innesti di perastri ed olivastri;

h) impianto di stabilimenti per la confezione regolare e la esportazione di frutta secche e di prodotti alimentari, vegetali ed animali, conservati in scatole.

Art. 36.

È autorizzata la spesa annua di lire 10,000 per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario contemplate dai Titoli I e II. (N. 14 Tabella *A*).

TITOLO III.

Rimboschimenti e conservazione dei boschi.

Art. 37.

Durante il periodo del commissariato civile, nella provincia di Basilicata sono ad esso deferite le attribuzioni del Comitato forestale provinciale, ferma rimanendo la disposizione del primo capoverso dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie 2ª.

Art. 38.

A norma della presente legge sarà proposto il vincolo forestale su tutti i terreni che hanno bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o che, comunque, interessa di rimboscare per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.

Le proposte fatte, previo l'accertamento delle condizioni dei luoghi ove occorra, dall'Ispezione forestale di Potenza, entro il primo anno dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte al Commissariato civile per la definitiva decisione, e quindi riportate in apposito elenco.

Art. 39.

Reso così definitivo l'elenco saranno tracciati, a cura dell'Ispezione forestale, i limiti del fondo vincolato sulle carte dell'Istituto geografico militare in scala di 1:10,000, ed a cura del Commissariato verrà trasmessa ad ogni Comune copia dell'elenco riguardante i terreni vincolati, con le unite tavole, compresi nella giurisdizione del suo territorio.

La sorveglianza dei terreni anzidetti sarà affidata a un corpo di guardie forestali che dipenderà direttamente dall'Ispettore forestale e dal Commissariato civile.

Gli attuali agenti potranno far parte del nuovo corpo quando posseggano i requisiti richiesti dal regolamento.

I contributi della Provincia e dei Comuni stabiliti dalla legge forestale vigente per il mantenimento delle guardie forestali non potranno essere aumentati e saranno versati nella cassa del Commissariato per il mantenimento del nuovo corpo.

Art. 40.

I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturità economica.

Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprietà della Provincia, dei Comuni e degli Enti morali, il rispettivo proprietario dovrà presentare domanda al Commissario civile, che farà accertare dall'Ispezione forestale la maturità economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sarà indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione.

Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata basterà il consenso scritto del Commissario civile, il quale, tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescriverà all'uopo le condizioni e cautele che reputerà necessarie.

Art. 41.

Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrarne la convenienza con spe-

ciale domanda al Commissariato, il quale, udito il parere della Ispezione forestale, potrà concedere il permesso, sotto l'osservanza delle condizioni atte ad assicurare il buon regime delle acque meteoriche e la stabilità del suolo, a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione del Commissariato non sarà esecutiva che dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 42.

Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, o distrutti dagli incendi, non sarà permesso il pascolo senza l'autorizzazione scritta dell'Ispettore forestale, e questa non potrà essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.

Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª).

Art. 43.

Oltre all'esenzione dall'imposta fondiaria, di cui al successivo articolo 78, sono stabiliti i premi seguenti:

Fino a lire 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluogo dell'Ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione.

Fino a lire 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, daa ccertarsi come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

Annualmente il Commissario civile stabilirà la somma complessiva pei detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 15 della tabella *A*.

L'Amministrazione somministrerà gratuitamente semi e piantine.

I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio dovranno, sotto pena di decadenza dall'esenzione dell'imposta fondiaria di cui all'articolo 78, assoggettarsi all'osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sarà preparato dall'Ispezione forestale. La decadenza sarà pronunziata dal Commissario civile su proposta dell'Ispezione forestale.

Art. 44.

Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconosciuta la necessità, è demandata al Commissariato civile, sotto la dipendenza del Ministero d'agricoltura, la facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennità, si provvederà nei limiti delle somme assegnate con la tabella *A*, n. 15.

Art. 45.

Colla somma annuale stabilita al n. 15 dell'allegata tabella *A*, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demaniali ex-feudali, che fossero compresi nella zona vincolata. Si provvederà pure colla stessa somma alla costruzione delle case di guardia, delle siepi o delle stradelle che fossero necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

La spesa sarà ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della Provincia per la quale è obbligatoria.

Tutti i terreni rimboschiti a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e provinciali; e a vantaggio dei Monti frumentari, per i beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita, percepita dalla provincia o dai comuni, che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministero di agricoltura, industria e commercio, provvederà a suo tempo al reparto della rendita netta di cui sopra, a' termini del regolamento.

TITOLO IV.

Opere pubbliche.

SEZIONE I. — *Sistemazione idraulica.*

Art. 46.

È autorizzata la spesa di lire 21,600,000 (n. 1 tabella *F.*) per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica di pianura e dei

bacini montani dei corsi d'acqua della Basilicata comprese le opere di rimboschimento e rinsodamento dei terreni montani naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime.

La detta spesa sarà ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della Provincia.

Le Amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggio dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.

Art. 47.

L'approvazione dei progetti dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

In caso di espropriazione l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata nel modo indicato all'art. 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382 sulla Sardegna.

Il reddito imponibile che dovrà servire di base al computo relativo, sarà quello portato dal catasto attuale.

Art. 48.

Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge, saranno classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche.

I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 49.

Per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Basilicata in virtù della legge 7 luglio 1902, n. 333, i contributi fissati dall'art. 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195, sono così modificati:

Sette decimi a carico dello Stato;

Un decimo a carico della Provincia;

Due decimi a carico dei proprietari interessati.

Art. 50.

Per la durata di un ventennio il Governo potrà concedere gratuitamente la derivazione da tutti i corsi di acque pubbliche della Basilicata.

La gratuità della concessione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che l'acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;

b) che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;

c) che l'ente concessionario debba espropriare a suo carico, coi privilegi della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, tutte le derivazioni parziali di privata proprietà ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potrà dare o un compenso pecuniario o una quantità di energia, commisurata alla utenza media in acqua o in energia usufruita dall'espropriato nell' ultimo quinquennio.

Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario, sia per l' acqua potabile sia per l'acqua irrigua.

Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi, nei quali il concessionario non dia principio, entro un determinato periodo di tempo, tanto alla costruzione quanto all'esercizio delle opere di derivazione.

SEZIONE II. — *Strade ordinarie.*

Art. 51.

È autorizzata la spesa:

a) di lire 13,000,000 a complemento delle somme necessarie per la costruzione delle strade provinciali sovvenute, contemplate nelle leggi 27 giugno 1869 n. 5147, 30 maggio 1875 n. 2521 e 23 luglio 1881 n. 333, giusta la tabella *B* annessa alla presente legge;

b) di lire 1,300,000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie già iniziate, di cui nella tabella *C*, annessa alla presente legge;

c) di lire 2,600,000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni, e le frazioni di comuni ora isolati, di cui nella tabella *D*, annessa alla presente legge.

Art. 52.

La spesa per le opere stradali segnate nelle tabelle *B*, *C*, *D*, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato, e di un quarto a carico della Provincia.

Art. 53.

Sono ridotti della metà i contributi a carico della provincia per opere stradali in costruzione e da costruirsi in base alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333.

Art. 54.

La spesa relativa alla costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico della Provincia.

Art. 55.

Il Governo del Re provvederà con Decreto Reale alla revisione della classificazione delle strade nazionali della Basilicata entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Il Governo del Re è anche autorizzato, su proposta del Consiglio provinciale, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e nei limiti delle somme autorizzate, ad introdurre varianti nelle strade di cui nella legge 30 maggio 1875 n. 2521 e 23 luglio 1881 n. 333, per metterle in relazione collo sviluppo successivo della rete di strade ordinarie e di ferrovie.

SEZIONE III. — *Consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.*

Art. 56.

È autorizzata la spesa di lire 10,000,000 per l'esecuzione delle opere comunali, di cui nella tabella *E*, annessa alla presente legge.

Art. 57.

I progetti per i lavori di cui al precedente articolo saranno compilati ed eseguiti a cura del Commissariato civile per la Basilicata.

Il Commissariato civile stabilirà quindi il riparto della suaccennata somma di lire 10 milioni fra i Comuni sopra nominati. Per la fornitura di acqua potabile ai Comuni inscritti nella Tabella *E* sarà provveduto nei limiti del necessario. Ai Comuni non inscritti nella Tabella *E*, che posteriormente al 1° luglio 1903 abbiamo appaltato opere di conduttura d'acqua potabile sarà accordato un contributo in ragione della metà della spesa. Qualora un Comune intenda eseguire un'opera di conduttura d'acqua potabile, che importi una spesa superiore alla somma assegnata dal Commissario, la differenza sarà a carico del Comune.

Art. 58.

A modificazione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600, 10 aprile 1892, n. 174, 12 maggio 1901, n. 170, e del R. Decreto 8 novembre 1901, n. 554, sono adottate, per quanto riguarda la frana del comune di Campomaggiore, le seguenti disposizioni:

a) il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale del Regno, che ha assunte le operazioni e mutui a favore dei danneggiati dalle frane di Campomaggiore, in esecuzione delle leggi 26 luglio 1888, n. 5600 e 10 aprile 1892, n. 174, viene esonerato dall'obbligo di proseguirle dalla data della pubblicazione della presente legge.

Lo stesso Credito fondiario, nel termine di 25 anni, provvederà sul suo bilancio all'ammortamento della somma di lire 103,760 per anticipazioni e mutui a tutto il 30 settembre 1902, rinunziando così di fronte ai sovvenuti al rimborso delle somme medesime.

b) la somma a carico del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600, sarà destinata fino alla concorrenza di lire 335,000, a rimborsare al Credito fondiario le somme che questo avrà pagato ai danneggiati dal primo ottobre 1902 fino alla pubblicazione della presente legge, ed a fornire i mezzi per la ricostruzione delle case degli altri danneggiati aventi diritto alla sovvenzione, in conformità dello elenco formato dalla Giunta comunale di Campomaggiore, purchè si trovino nell'impossibilità economica di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione delle case e chiedano la sovvenzione nel termine stabilito dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170. La maggiore somma che potrà essere anticipata oltre le lire 335,000 suddette in corrispettivo delle annualità di lire 25,000, sarà devoluta al Municipio di Campomaggiore per pubblici lavori di sistemazione delle strade interne e delle fonti o di risanamento dell'abitato, e ciò oltre le somme che gli saranno assegnate in base all'articolo 57 che precede;

c) la Cassa de' depositi e prestiti sarà autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, secondo i bisogni, tutta la somma corrispondente ad una annualità costante per 25 anni comprendente ammortamento ed interessi al 4,50 per cento, da inscriversi nel bilancio del detto Ministero ed eguale a quella di lire 25,000 stabilita dallo articolo 2 della citata legge 26 luglio 1888, n. 5600.

A modificazione dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1901, n. 325, riguardante la frana del comune di Acerenza, la somma di lire 65,000 accordata allo stesso Comune per ri-

costruzione di case, sarà invece destinata ai lavori di rinforzo delle grotte e cantine sottostanti all'abitato.

SEZIONE IV. — *Spese pel Commissariato civile e spese impreviste.*

Art. 59.

È autorizzata la spesa di lire 2,500,000, delle quali lire 900,000 per spese del Commissariato civile, e lire 1,600,000 per imprevisti relativi alle opere pubbliche indicate nelle Sezioni I, II e III del presente titolo. La detta somma di lire 2,500,000 sarà ripartita in conformità ai numeri 6 e 7 della tabella *F* annessa alla presente legge.

SEZIONE V. — *Strade ferrate.*

Art. 60.

È autorizzata la concessione delle seguenti ferrovie a sezione di m. 0,95:

1° Grumo-Matera-Ferrandina-Pisticci-Valle della Salandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell'Agri-innesto con la Sicignano-Lagonegro, utilizzando eventualmente, con interposizione di terza rotaia, le ferrovie esistenti nei tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci.

2° Albano di Lucania-Armento-Valle del Sinni-Nova Siri, utilizzando eventualmente, con interposizione di una terza rotaia, il tratto di ferrovia esistente da Potenza ad Albano di Lucania.

3° Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano, utilizzando eventualmente, con interposizione di una terza rotaia, i tratti Gravina - Altamura e Potenza - Avigliano.

Al concessionario delle dette ferrovie, od a quello della ferrovia Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, autorizzata dalla legge 4 dicembre 1902, n. 506, potrà essere accordata anche la concessione della esistente ferrovia Sicignano-Lagonegro quando nell'interesse della nuova rete si ritenga opportuno stabilirvi la sezione di metri 0,95.

Art. 61.

Il Governo del Re è autorizzato per le ferrovie indicate nel precedente articolo:

a) ad aumentare fino a lire 7500 il massimo della sovvenzione stabilita dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 (Serie 3ª) e 30 aprile 1899, n. 168, per ogni chilometro di ferrovia costruita con binario indipendente da quello delle ferrovie esistenti, compresi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni di queste ultime e da misurarsi fino agli assi dei fabbricati viaggiatori;

b) ad accordare con le norme della legge 30 giugno 1889, n. 6183 (Serie 3ª) una sovvenzione, per un periodo non maggiore di 70 anni e fino al massimo di lire 2500, per ogni chilometro di linea a sezione di m. 0,95 ottenuto con la interposizione di una terza rotaia nei binari di corsa delle ferrovie esistenti e da esercitarsi in comune col concessionario di queste, esclusi i tratti necessari per gli accessi alle stazioni ferroviarie di cui al comma *a*).

Questa sovvenzione potrà anche essere accordata nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Gli enti locali sono esonerati da ogni concorso nella spesa delle dette ferrovie.

Art. 62.

Sulle ferrovie indicate nel precedente articolo 60 saranno adottate tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'articolo 146 del codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte del 40 0[0 rispetto a quelle ora in vigore sulle reti principali.

Speciali riduzioni di tariffa saranno stabilite negli atti di concessione per trasporti di materiali ed operai destinati ai lavori da eseguirsi in base alla presente legge, nonchè pei lavoratori dei campi.

Alle ferrovie medesime saranno estese le disposizioni sui diritti di bollo di cui all'articolo 3 della legge 9 giugno 1901, n. 229 e sarà applicata nella ragione del 2 0[0 la imposta erariale stabilita per i trasporti a grande velocità dalle leggi 6 aprile 1865, n. 542 e 14 giugno 1874 n. 1945.

Le suddette riduzioni di tariffa e facilitazioni sui diritti di bollo e sulla imposta erariale saranno estese anche ai trasporti che si eseguiranno sulla Sicignano-Lagonegro nel caso indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo 60.

Art. 63.

Alle ferrovie indicate nell'articolo 60, oltre alle facilitazioni di costruzione e di esercizio di cui nelle leggi 27 dicembre 1896 n. 561 e 9 giugno 1901 n. 229, e nell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, sarà accordato l'esonero dall'obbligo della separazione della sede ferroviaria da quella stradale sui tratti con sede promiscua, purchè siano rispettate le norme prescritte agli articoli 2 e 6 della prima delle citate leggi.

Art. 64.

I comuni, le provincie ed i consorzi proprietari delle strade ordinarie, sulle quali dovessero essere impiantate le ferrovie di cui all'articolo 60, non potranno opporsi a tale impianto e non avranno diritto che al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione, da determinarsi di comune accordo e, in mancanza, da arbitri.

Art. 65.

Il concessionario della ferrovia non potrà opporsi quando il Commissariato, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, richiedesse che la sede della ferrovia fosse trasformata in sede promiscua per strada ordinaria, ossservando le norme dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Da parte sua il Commissariato non potrà opporsi a che, con le stesse cautele, il concessionario utilizzi per l'impianto della sua ferrovia tronchi costruiti od in corso di costruzione di strade dipendenti dal Commissariato.

In entrambi i casi le eventuali divergenze per compensi saranno deferite ad arbitri.

TITOLO V.

Provvedimenti tributarii.

Art. 66.

Per i Comuni della provincia di Basilicata, nei quali al 1° gennaio 1905 saranno compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento, la Direzione generale del catasto farà eseguire da propri periti e con procedimenti speditivi tariffe d'estimo provvisorie da applicarsi ai risultati del classamento per determinare una nuova rendita imponibile complessiva dei Comuni suddetti.

Mediante il confronto dell'imposta erariale attuale con quella risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'8,80 per cento alla rendita imponibile provvisoria determinata nel modo sopra indicato, sarà stabilita, separatamente per ogni circondario, la riduzione percentuale da accordarsi, a cominciare dal 1° gennaio 1906 e fino all'attuazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti attuali inscritti nei ruoli dei terreni della provincia, ciascuno per una rendita imponibile complessiva non superiore a lire ottomila. Nel computo delle lire ottomila di rendita imponibile non sarà compresa la rendita dei fondi concessi in enfiteusi giusta le disposizioni della presente legge.

Le somme equivalenti alla riduzione della imposta fondiaria che non si applicano e non si devolvono a favore dei maggiori censiti, secondo il disposto del precedente comma, andranno ad aumentare il capitale della Cassa provinciale di credito agrario.

La ripartizione delle sovrimposte, provinciale e comunali, fra terreni e fabbricati, e fra i singoli possessori, continuerà a farsi sulla base dei rispettivi imponibili, senza riguardo alla riduzione d'imposta accordata colla presente legge.

Rimangono impregiudicati i diritti di reclamo, ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che le Commissioni censuarie comunali e provinciale, i possessori e gli altri enti interessati eserciteranno in occasione della pubblicazione del nuovo catasto, di cui all'articolo seguente.

Art. 67.

La formazione del nuovo catasto ordinato dalle predette leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, verrà per la provincia di Basilicata accelerata in modo, che l'attivazione del medesimo sia fatta col 1° gennaio 1909.

Qualora a questa data le operazioni non fossero compiute, l'aliquota dell' 8. 80 per cento ai nuovi estimi avrà egualmente applicazione a datare dal 1° gennaio 1909, e la differenza di imposta erariale, che eventualmente fosse pagata in più dai possessori di terreni, sarà rimborsata alla Provincia, la quale dovrà ridurre di altrettanta somma la sovrimposta provinciale sui terreni inscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso.

Art. 68.

Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto ed a cominciare dal 1° gennaio 1905, i fabbricati esistenti e quelli di nuova costruzione, i quali siano da considerarsi rurali, a' termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni. Le somme sgravate non daranno luogo a reimposizione, rimanendo di altrettanto diminuito l'importare del contingente.

Art. 69.

Nella provincia di Basilicata, a datare dal 1° luglio 1905, sarà concessa l' esenzione dall'imposta erariale sopra i fabbri-

cati, fino a lire 4 d'imposta principale, de' relativi decimi e della corrispondente sovrimposta comunale e provinciale.

Lo Stato rimborserà alla Provincia ed ai Comuni la diminuzione effettiva d'entrata fino all'ammontare delle sovrimposte inscritte tanto nei ruoli principali quanto in quelli speciali pubblicati nel marzo 1903.

L'esenzione di cui al presente articolo non compete a coloro che sono soggetti ad un'imposta principale per terreni o per fabbricati o per ricchezza mobile superiore a lire 10, o quando il coacervo delle imposte principali per terreni, fabbricati e per redditi di ricchezza mobile dia per il singolo contribuente un carico superiore a lire 20.

Art. 70.

A datare dal 1° gennaio 1905 sarà abolita nei Comuni della Provincia di Basilicata la tassa sul bestiame.

Le perdite, che i bilanci comunali subiranno per effetto di tale abolizione, saranno compensate nel modo stabilito all'art. 86.

Art. 71.

Sono estese alla provincia di Basilicata le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 345 sulle Sicilia, e le attribuzioni affidate da essa al R. Commissario civile sono esercitate dal Prefetto di Potenza, sentito il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa. I provvedimenti emessi dal Prefetto in virtù di detti articoli rimarranno invariati fino a tutto il 1909, salve le determinazioni del Ministero dell'interno di cui ai suddetti articoli 9 e 10.

Art. 72.

La Cassa dei depositi e prestiti trasformerà, con un ammortamento in cinquanta anni e al saggio di interesse del 4,50 per cento, il debito liquidato al 31 dicembre 1903 in lire 5,151,252.93 che la provincia di Potenza ha verso la stessa Cassa in dipendenza dei mutui che le furono fin qui concessi.

È data facoltà alla provincia di Potenza di usufruire delle successive trasformazioni che venissero acconsentite per effetto di nuove disposizioni legislative alle altre provincie del Mezzogiorno continentale.

Art. 73.

La detta provincia è ammessa a corrisponderé le somme dovute all'Erario per contributi nelle spese dello Stato liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1903, mediante il pagamento di cinquanta uguali annualità, a cominciare dal 1904.

Eguale durata di rateazione è ammessa per ogni contributo nelle spese dello Stato risultante a carico della suddetta Provincia, a partire dal 1° gennaio 1904, in dipendenza della presente e delle precedenti leggi.

A tale uopo l'Amministrazione del tesoro comunicherà, entro luglio di ogni anno, l'importo delle spese sostenute dallo Stato nell'esercizio finanziario precedente, e la Provincia corrisponderà la rispettiva quota di contributo in 50 anni a cominciare dal 1° gennaio susseguente.

A garenzia del pagamento delle singole annualità previste nel presente articolo la Provincia rilascerà altrettante delegazioni sulla sovrimposta.

La Provincia inoltre, allo scopo di diminuire il periodo di estinzione del suo debito per contributi dal 1° gennaio 1904, avrà l'obbligo di elevare, anno per anno, la quota di ammortamento del debito stesso, in corrispondenza delle maggiori disponibilità che si verificassero, per cessazione di impegni continuativi, in qualunque dei propri bilanci a cominciare da quello del 1905. Per l'osservanza di tale obbligo, vigilerà la Prefettura nella revisione annua del bilancio provinciale, promovendo, in caso di inadempienza, i necessari provvedimenti.

Art. 74.

Gli atti di concessione e di enfiteusi, di cui negli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 saranno registrati con tassa fissa di una lira.

I verbali di assegno saranno trascritti nella conservatoria delle ipoteche, mediante il solo diritto fisso di una lira.

Le transazioni enfiteutiche sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e di compra vendita fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di arrotondare per non più di due ettari il tenimento di uno stesso proprietario, semprechè il fondo principale non ecceda 50 ettari di estensione, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Per tutti gli atti contemplati nel presente articolo si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

Tutti gli atti occorrenti per le somministrazioni da farsi dal Tesoro dello Stato

alla Cassa provinciale, a' termini dell'articolo 2, saranno esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative.

Art. 75.

Gli atti costitutivi e gli statuti della Cassa provinciale, dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione della azioni delle Casse agrarie costituite da Società e dai Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*.

Art. 76.

Gli atti e scritti, diversi da quelli contemplati nell'articolo 74, che si compiono nell'interesse diretto dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro o ipotecaria.

Ai Monti frumentari e alle Casse agrarie è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 77.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alla Cassa provinciale, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni compiute a norma degli articoli precedenti.

Sono pure esenti da imposta di ricchezza mobile i premi di cui agli articoli 24, 34, 35 e 43.

Art. 78.

A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia, resta stabilito che i terreni privati, sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovvimposta comunale e provinciale per anni trenta quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni quindici quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'Agenzia delle imposte e corredata da certificato dell'Ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. La Ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 15 della tabella *A*, e desumendo i dati necessari dai registri catastali.

Art. 79.

I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonchè gli edifici per magazzini della Cassa provinciale di credito agrario e dei Monti Frumentari, per case coloniche, abitazioni e stazioni di monta dei poderi sperimentali, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciale e comunale. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Art. 80.

I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini della presente legge, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.

Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà esserne fatta denuncia all'agenzia delle imposte nei ruoli da stabilirsi dal regolamento, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione.

Art. 81.

Saranno esenti dall' imposta di ricchezza mobile per un decennio le Società, i Consorzi ed i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali, di cui all' art. 46 della presente legge, limitatamente al reddito del loro esercizio industriale, nonchè sempre per il reddito del loro esercizio industriale, gli esercenti di opifici industriali stabiliti a nuovo, usando della forza motrice prodotta a mezzo delle suddette derivazioni. Tale esenzione non competerà a quelli opifici esistenti che trasformassero solamente i loro motori usando della accennata nuova forza motrice.

Art. 82.

Agli opificii nuovi per industrie non esercitate nella Provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s'impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della

presente, è concessa per un decennio dal loro impianto la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile pei relativi redditi industriali.

Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l'esenzione predetta è limitata a cinque anni dal relativo impianto, purchè questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

Gli opifici nuovi o ampliati, di cui in questo e nel precedente articolo, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sarà applicata l'esenzione dalla ricchezza mobile.

Art. 83.

I nuovi centri di popolazione non inferiore ai cinquanta abitanti, che entro il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge si costituissero in regioni disabitate e incolte, godranno per venti anni della esenzione da qualunque tassa governativa o comunale.

Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del Comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui appresso, e si applicherà l'esenzione delle tasse di cui al precedente comma. L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Agli effetti della stessa esenzione il decreto del Prefetto determinerà il territorio attribuito alla nuova borgata delimitato sopra un piano in scala di 1: 50,000, vistato dal Genio civile ed allegato al decreto.

Il Prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di Ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 153 della legge provinciale e comunale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

Mediante accordi fra il cittadino designato quale Ufficiale del Governo ed il Comune, nella cui circoscrizione si forma la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa da determinarsi in caso di disaccordo dalla Giunta provinciale medesima.

Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei rapporti di essa col Comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa e dalla decisione della Giunta è ammesso il ricorso in merito alla IVª Sezione del Consiglio di Stato.

TITOLO VI.

Provvedimenti scolastici.

Art. 84.

A cominciare dall'anno scolastico 1904-1905 i Comuni e la Provincia saranno esonerati dal contributo che, in virtù di convenzioni vigenti o di disposizioni legislative, versano all'erario dello Stato per Istituti di istruzione classica, tecnica e normale, i quali saranno a carico del bilancio del Ministero di pubblica istruzione, (Tabella *G*, n. 1). Resta fermo nei Comuni stessi e nella Provincia l'obbligo di provvedere agli edifici, per i detti Istituti, alla loro manutenzione e all'arredamento.

Alla stessa data il Convitto annesso al Liceo-ginnasio di Matera sarà annoverato fra i Convitti nazionali.

È convertita in governativa la scuola tecnica di Melfi.

Art. 85.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio contribuirà nelle spese di mantenimento della scuola d'arti e mestieri di Potenza con la somma annua fissa di lire 12,000 (Tabella *A* n. 12) esonerando la Camera di commercio della Provincia dal contributo a favore della scuola stessa.

La somma suddetta sarà inscritta nel Bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio a partire dall'esercizio 1904-1905.

Art. 86.

A quei Comuni della Provincia, che per l'abolizione della tassa, di cui all'art. 70, siano nell'impossibilità di mantenere le scuole per l'istruzione elementare obbligatoria, sarà corrisposto, sul bilancio del Ministero di pubblica istruzione, dall'esercizio 1905-906, un sussidio continuativo, entro il limite massimo del reddito già ricavato dalla tassa che si abolisce. (Tabella *G*, n. 2).

Ai Comuni, che all'epoca della promulgazione della presente legge, siano già divisi in parecchie borgate, oltre il centro abitato, sarà per un quinquennio concesso un congruo sussidio sul bilancio della pubblica

istruzione, come concorso alla spesa pel mantenimento delle scuole elementari già istituite nelle frazioni o borgate. (Tabella *G*, n. 3).

TITOLO VII.

Amministrazione.

Art. 87.

È istituito un Commissariato civile per provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche, escluse le ferroviarie, contemplate dalla presente legge e dalle leggi anteriori, nonchè ai rimboschimenti.

Art. 88.

Per il disimpegno delle attribuzioni indicate nell'articolo precedente è costituito un Consiglio del Commissariato, presieduto dal Commissario civile e composto:

dell'ingegnere capo del Genio civile;
di un consigliere di Prefettura;
dell'ispettore forestale;
dell'Intendente di finanza;
del medico provinciale;
di un rappresentante della provincia eletto dal Consiglio provinciale,
del presidente della Camera di commercio di Potenza;
di un agricoltore e di un esperto in silvicultura nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 89.

Il Commissario civile è nominato fra i funzionari dello Stato con Decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

La carica di Commissario civile non è compatibile con la qualità di membro del Parlamento e con ogni ufficio locale elettivo.

Con altro decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sarà designato quale dei membri del Consiglio del Commissariato dovrà, nei casi di impedimento del Commissario civile, assumerne interinalmente le funzioni.

Art. 90.

Il mandato del Commissario civile, e di tutti i membri a scelta ed elettivi, dura cinque anni e può essere riconfermato. Il Commissario deve risiedere a Potenza e non può esercitare altri uffici. Allo stesso è assegnata un' indennità annuale da stabilirsi nel regolamento.

I membri del Consiglio del Commissariato, i quali non avessero altro stipendio, hanno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.

Art. 91.

Il Commissariato civile comincerà a funzionare entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Esso dovrà compiere la sua missione in 20 anni da quello della promulgazione della legge nei modi e con le facoltà che saranno determinati dal regolamento.

Le funzioni del Commissariato potranno essere prorogate per cinque anni mediante decreto reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 92.

I progetti esecutivi di tutti i lavori, dei quali è affidata l'esecuzione al Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere dell'Ispettore compartimentale, quando l'importo delle opere non superi le lire duecento mila.

Oltre tale limite il parere sarà dato da una Commissione centrale consultiva, composta:

a) di due ispettori del Genio civile;
b) di due ispettori superiori forestali;
c) del direttore generale della sanità, o di un suo delegato.

Per le attribuzioni di ordine non tecnico, indicate nei seguenti articoli e nel regolamento, saranno aggregati alla Commissione, con diritto di voto, un funzionario del Ministero dei lavori pubblici e un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo divisione.

La Commissione sarà nominata con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 93.

Il Commissariato civile provvede:

a) allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi di tutte le opere pubbliche in base alle allegate tabelle e colle norme di cui al seguente articolo 94.

Lo studio dei progetti e la direzione dei lavori si eseguiranno col personale del corpo Reale del Genio civile, con la cooperazione del personale forestale per la sistemazione idraulica;

b) ai rimboschimenti col personale forestale;

c) ai servizi amministrativi con personale dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 94.

Entro due mesi dal suo funzionamento il Commissariato riceverà dal Ministero dei lavori pubblici un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in base alle tabelle annesse alla presente legge.

Al piano di massima sarà allegato un programma di esecuzione, che dovrà specificare il riparto della somma fra le diverse opere o fra i comuni, e l'ordine di esecuzione delle opere. Il piano sarà preventivamente approvato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 92.

Il Consiglio del Commissariato nella compilazione del prospetto, di cui al seguente articolo 95, può proporre modificazioni al programma di esecuzione, sulle quali, all'atto dell'approvazione del prospetto, deciderà il Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale.

Art. 95.

La somma totale degli stanziamenti fissati nella tabella *F* annessa alla presente legge rimarrà immutata. Potrà però essere variato il riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, in conformità del prospetto che per ogni esercizio sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici a termini del precedente articolo 94.

Le somme che per una o più categorie di opere saranno stanziate in meno in un esercizio, si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.

Art. 96.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la formazione del prospetto che, in ogni esercizio, il Commissariato invierà al Ministero dei lavori pubblici, per l'impiego della somma complessiva annuale stanziata per opere pubbliche, in esecuzione della presente legge.

Tale prospetto sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale.

Art. 97.

Qualora il Governo riconoscesse la necessità di accelerare la esecuzione di opere previste dalla presente legge, e non si potesse provvedere con la repartizione stabilita nella tabella *F*, si chiederà con legge speciale la facoltà di anticipare gli stanziamenti sugli assegni degli ultimi esercizii.

Art. 98.

Per le opere, delle quali al precedente articolo 86, il Commissario civile eserciterà le attribuzioni deferite al Prefetto dalle leggi in vigore, ad eccezione di quelle che si riferisce ad espropriazioni per causa di pubblica utilità e di tutte le altre, che sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa o per le quali deve essere udito il Consiglio di Prefettura.

Contro i provvedimenti del Commissario civile sono ammessi i ricorsi come contro i provvedimenti del prefetto.

Art. 99.

Il Ministero dei lavori pubblici valendosi, quando occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, può in in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Commissariato.

Art. 100.

Le opere che verranno mano mano ultimate, saranno dal Commissariato consegnate all'Ente che, in forza delle leggi organiche, deve curarne la manutenzione.

Art. 101.

Nulla sarà innovato alla gestione dei lavori pubblici, dipendenti da leggi anteriori, che siano appaltati o autorizzati prima della costituzione del Commissariato civile.

Art. 102.

Rispetto alle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Commissariato vanno soggetti alle stesse norme seguite per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 103.

Ogni anno il ministro dei lavori pubblici e il ministro di agricoltura, industria e commercio, insieme coi rispettivi bilanci della spesa, presenteranno una relazione sull'esecuzione della presente legge, ciascuno per la parte che li concerne.

Art. 104.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto reale, sentita la Commissione, di cui all'art. 92, ed il Consiglio di Stato, alla pubblicazione di regolamenti per la esecuzione della presente legge.

TABELLA A.

Spese a carico del Ministero di agricoltura.

Numero d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZIO 1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	Esercizi 1909-910 fino al 1923-924
	§ 1. **Miglioramento agrario.**						
1	Acquisto di quattro poderi dimostrativi di dieci o più ettari ciascuno	40,000	»	»	»	»	»
	Costruzione delle case coloniche, magazzini e stazione di monta nei quattro poderi di cui al n. 1 (4 × 65,000 = 260,000)	50,000	90,000	60,000	60,000	»	»
3	Acquisto dei fattori per le stazioni di monta. (4 × 10,000).	»	20,000	20,000	»	»	»
4	Primo impianto attrezzi e scorte nei quattro poderi (4 × 10,000).	20,000	»	20,000	»	»	»
5	Premi per formazione di poderi, governo agrario delle acque, impianti oliveti e frutteti, innesti ecc.	»	»	»	30,000	30,000	30,000
6	Premi per costruzione di case coloniche	»	»	40,000	40,000	40,000	40,000
7	Stipendi a 4 professori e 8 assistenti delle cattedre ambulanti:						
8	Direttori 4 × 4 = 16,000 Assistenti 4 × 2 = 8,000 } =. . . . . Assistenti 4 × 15 = 6,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
9	Sorveglianti esperti	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
10	Stipendio al personale della Cassa provinciale per i primi 5 anni di servizio « e stipendio all'Ispettore, di cui all'**art. 21** della legge ».	**17,000**	**17,000**	**17,000**	**17,000**	**17,000**	»
11	Differenza interesse sui mutui delle Casse di risparmio ed altri Istituti	»	»	50,000	50,000	50,000	50,000
12	Scuola d'arte e mestieri di Potenza	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
13	Concorsi a premi fra i Consorzi agrari e le Casse agrarie	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	»
14	Spese impreviste	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	§ 2. **Rimboschimento e conservazione dei boschi.**						
15	Rimboschimento eseguito direttamente dalla Ispezione forestale nei terreni demaniali o patrimoniali, premi per rimboschimenti eseguiti da privati	100,000	100,000	100,000	300,000	300,000	300,000
	Totale per ogni esercizio. . .	301,000	381,000	381,000	571,000	511,000	484,000

TABELLA B.

Strade provinciali sovvenute, autorizzate con le leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333.

Num. d'ordine	Indicazione delle strade
	(*Legge 27 giugno 1869, n. 5147*).
1	Strada provinciale n. 6. Da Corleto a Tricarico.
2	Strada provinciale n. 13. Da Sant'Arcangelo, per Missanello, Corleto ed Anzi, a Potenza.
	(*Legge 30 maggio 1875 n. 2521*).
3	Strada provinciale n. 21. Da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro, sotto Marsiconovo.
4	Strada provinciale n. 29. Da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.
5	Strada provinciale n. 55. Da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Fanale.
	(*Legge 23 luglio 1881, n. 333*).
6	Strada provinciale n. 117. Dalla provinciale Rotonda-Valsinni, pei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara.
7	Strada provinciale n. 118. Litoranea tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro.
8	Strada provinciale n. 154. Prolungamento della provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Ginosa in terra d'Otranto.
9	Strada provinciale n. 209. Dalla nazionale dell'Agri, per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte-Peloso, con ponte sul Basento.
10	Strada provinciale n. 210. Prolungamento della strada Potenza Sant'Arcangelo fino all'incontro della provinciale di Valsinni-Bernalda.
11	Strada provinciale n. 211. Prolungamento della provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale verso Ginosa.
12	Strada provinciale n. 212. Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza, per Sant'Angelo le Fratte, alla stazione di Romagnano.
13	Strada provinciale n. 213. Da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria.

TABELLA C

Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare.

Num. d'ordine	Comuni	Indicazione dei tronchi
1	Acerenza e Forenza	Dalla provinciale per Palazzo San Gervasio a Forenza.
2	Avigliano	Da Avigliano verso le frazioni Frusci e Filiani.
3	Balvano	Da Balvano alla stazione ferroviaria omonima e da Balvano alla nazionale Appulo-Lucana.
4	Baragiano	Da Baragiano verso Picerno e Ruoti.
5	Castelgrande	Da Castelgrande alla provinciale Ponte Vonghia.
6	Carbone	Da Carbone verso Teana.
7	Forenza e Maschito	Da Forenza a Maschito
8	Gallicchio	Da Gallicchio alla provinciale Potenza-S. Arcangelo.
9	Garaguso	Da Calciano alla stazione omonima.
10	Grottole	Da Grottole alla stazione ferroviaria omonima.
11	Genzano	Da Genzano al Basentello verso Spinazzola.
12	Grassano	Da Grassano alla nazionale Appulo-Lucana.
13	Lavello	Dalla nazionale Contursi-Barletta verso Minervino Murge.
14	Laurenzana	Da Laurenzana a Lago Todaro.
15	Missanello	Da Missanello alla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo.
16	Montescaglioso	Dalla provinciale Pomarico Bernalda al tratturo Tarantino.
17	Idem	Dal ponte Bradano sulla comunale di Montescaglioso alla strada obbligatoria Matera-Montescaglioso, pel regio tratturo.
18	Nova Siri	Da Nova Siri alla nazionale Sapri-Jonio
19	Palmira e Tolve	Da Palmira a Tolve.
20	Picerno	Da Picerno alla stazione omonima ed alla nazionale Appulo-Lucana.
21	Pietrapertosa	Da Pietrapertosa alla provinciale Tricarico-Corleto.
22	Ripacandida	Da Ripacandida a Ginestra e alla nazionale Contursi-Barletta.
23	Rotondella	Da Rotondella alla nazionale Sapri-Jonio.
24	Rivello e Trecchina	Da Rivello a Trecchina.
25	Sant'Arcangelo	Da Sant'Arcangelo alla provinciale Potenza-Sant'Arcangelo.
26	Sasso Castalda	Da Sasso al confine verso Brienza.
27	San Chirico Nuovo	Da San Chirico Nuovo alla nazionale Appulo-Lucana.
28	San Fele	Da San Fele alla provinciale verso Bella e da San Fele alla nazionale Contursi-Barletta.
29	San Martino d'Agri	Da San Martino alla provinciale Agri-Sinni.
30	Vaglio	Da Vaglio verso Cancellara.

TABELLA D.

Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati.

Num. d'ordine	Comuni	Frazioni	Indicazione dei tronchi
		§ 1. — **Comuni isolati.**	
1	Aliano	—	Dall'abitato alla nazionale Valle d'Agri.
2	Baragiano	—	Dall'abitato alla stazione ferroviaria omonima.
3	Brindisi di Montagna	—	Dall'abitato alla stazione ferroviaria omonima.
4	Castelsaraceno	—	Dall'abitato alla provinciale Moliterno-Cogliandrino.
5	Castronuovo Sant'Andrea	—	Dall'abitato alla provinciale Agri-Sinni.
6	Marsicovetere	—	Dall'abitato alla provinciale [illegible]ienza-Montemurro.
7	Nemoli	—	Dall'abitato alla nazionale Sapri-Jonio.
8	Oliveto Lucano	—	Dall'abitato alla provinciale Garaguso-Accettura.
9	Rivello	—	Dall'abitato alla nazionale Sapri-Jonio.
10	Savoia di Lucania	—	Dall'abitato alla provinciale Sant'Angelo Le Fratta-Vietri
11	San Costantino Albanese	—	Dall'abitato alla provinciale Rocca Imperiale-Spirito Santo di Civita.
12	San Paolo Albanese	—	Dall'abitato alla provinciale Rocca Imperiale-Spirito Santo di Civita.
13	Tursi	—	Dall'abitato alla provinciale per Policoro.
		§ 2. — **Frazioni isolate.**	
14	Abriola	Arioso	Dall'abitato di Pignola alla frazione.
15	Aliano	Alianello	Da Alianello alla provinciale Potenza-S. Arcangelo.
16	Atella	S. Ilario	Da S. Ilario a Sterpito.
17	Avigliano	Sterpito	Da Sterpito a Filiani.
18	Bella	S. Cataldo	Da S. Cataldo ad Avigliano.
19	Brindisi di Montagna	Grancia	Da Grancia alla stazione di Brindisi di Montagna.
20	Castelluccio Inferiore	Agromonte	Da Agromonte alla nazionale Sapri-Jonio.
21	Latronico	Calda e Serrone	Da Calda e Serrone alla nazionale Sapri-Jonio.

TABELLA E

Lavori di consolidamento di frane minaccianti abitati, risanamento di abitati e fornitura di acqua potabile.

1	Risanamento dell'abitato, consolidamento delle frane e fornitura di acqua potabile per i comuni di Campomaggiore e Matera
2	Consolidamento di frane e fornitura di acqua potabile per i comuni di Accettura, Aliano, Avigliano, Baragiano, Bernalda, Calvello, Calvera, Castelgrande, Cancellara, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto-Perticara, Craco Forenza, Gorgoglione, Grassano, Irsina, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lavello, Maschito, Missanello, Montalbano-Jonico, Montemilone, Montemurro, Nemoli, Palmira, Pescopagano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pisticci, Rapone, Ripacandida, Roccanova, Rotondella, Ruoti, Ruvo del Monte, Salandra, S. Arcangelo, S. Mauroforte, Satriano di Lucania, Senise, Tursi.
3	Consolidamento di frane per i comuni di Armento, Balvano, Barile, Bella, Brienza, Castelluccio Inferiore, Cirigliano, Colobraro, Ferrandina, Gallicchio, Genzano, Grottole, Lauria, Miglionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pignola, Pomarico, Rotonda, S. Angelo Le Fratte, S. Chirico Raparo, S. Costantino Albanese, San Fele, S. Giorgio Lucano, S. Martino d'Agri, S. Severino Lucano, Stigliano, Terranova del Pollino, Tito, Trivigno, Vaglio, Valsinni,
4	Fornitura di acqua potabile per i comuni di Albano di Lucania, Atella, Carbone, Francavilla sul Sinni, Garaguso, Guardia Perticata, Maratea, Marsicovetere, Melfi, Moliterno, Rionero in Vulture, S. Martino d'Agri, Sasso Castalda, Spinoso, Teano, Trecchina, Viggianello, Viggiano.

Stanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche in Basilicat

N. d'ordine	OGGETTO DEI LAVORI	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	Somme 1911-12
1	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua della Basilicata	»	200,000	300,000	300,000	450,000	1,200,000	1,200,00
	Strade provinciali sovvenute	200,000	250,000	300,000	300,000	450,000	800,000	800,00
3	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare	200,000	250,000	300,000	300,000	200,000	50,000	»
4	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati	200,000	400,000	700,000	700,000	600,000	»	»
5	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	350,000	550,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,00
6	Spese per il Commissariato civile	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,00
	Per imprevisti	»	»	»	»	»	50,000	100,00
	Totali	1,000,000	1,700,000	2,300,000	2,300,000	2,400,000	2,800,000	2,800,00

(1) Nel fabbisogno del primo quadriennio, che comincia dal 1904-905, il ministro dei lavori pubblici conterrà le spese per le opere del

TABELLA F. (1)

inscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

stanziare nell'esercizio											
2-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	Totale
0,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,800,000	1,800,000	2,200,000	2,850,000	21,600,000
0,000	800,000	800,000	800,000	900,000	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	13,000,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,300,000
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,600,000
0,000	650,000	650,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	300,000	»	10,000,000
0,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	900,000
0,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	1,600,000
0,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,600,000	3,600,000	3,700,000	4,000,000	51,000,000

(1) qui indicate entro i limiti di 60 milioni assegnati alla parte straordinaria del suo bilancio.

TABELLA G.

Spese a carico del Ministero della pubblica istruzione

1°	*a*) Provincia di Potenza per l'Istituto tecnico di Melfi.	L.	17,062 »
	b) Matera pel liceo-ginnasio	»	24,000 »
	» per la scuola normale	»	4,000 »
	c) Melfi per la scuola tecnica	»	13,000 »
	d) Potenza per la scuola tecnica	»	8,824.80
2°	Compensi ai Comuni per l'abolizione della tassa sul bestiame, secondo l'articolo 70 della legge;	»	190,000 »
3°	Sussidi secondo l'articolo 86.	»	5,000 »
	Totale . . .	L.	261,886.80

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni rimangono approvate le variazioni di forma indicate dall'onorevole relatore.

(*Sono approvate*).

Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, fa la chiama*

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Anzani — Arlotta — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Barzilai — Basetti — Battaglieri — Battelli — Berenini — Bergamasco — Bettolo — Bianchi Emilio — Bianchini — Binelli — Biscaretti — Bissolati — Bonacossa — Bonanno Bonoris — Borghese — Borsarelli — Brandolin — Brizzolesi — Broccoli — Brunicardi.

Cabrini — Camagna — Canevari — Cantalamessa — Capaldo — Capece-Minutolo — Carboni-Boj — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celesia — Celli — Ceriana-Mayneri — Cesaroni — Chiappero — Chimirri — Chinaglia — Ciappi — Ciccotti — Cimorelli — Cirmeni — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colonna — Cortese — Costa — Curioni.

Dal Verme — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Marinis — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Bagnasco — Di Palma — Di Sant'Onofrio — Di Terranova — Donnaperna — Dozzio.

Facta — Falconi Gaetano — Falletti — Fani — Fazio Giacomo — Fiamberti — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fracassi — Fradeletto — Franchetti — Fusinato.

Galletti — Galli — Galluppi — Garavetti — Gatti — Gattorno — Gavotti — Ghigi — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Girardi — Giuliani — Giusso — Grippo — Grossi — Gualtieri — Guicciardini.

Imperiale.

Jatta.

Lacava — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Lucchini Luigi — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macola — Majorana — Mango — Manna — Mantica — Marazzi — Marcora — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Massa — Massimini — Materi — Maury — Mazza — Mazziotti — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Merci — Mezzanotte — Montagna — Monti-Guarnieri — Morelli-Gualtierotti.

Nasi — Niccolini — Nuvoloni.

Orlando.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti — Pantaleoni — Papadopoli — Patrizi — Pelle — Perla — Personè — Pistoia — Podestà — Pozzi Domenico — Pugliese.

Quistini.

Rampoldi — Rava — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rocco Marco — Ronchetti — Rosadi — Rossi Enrico — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Sanseverino — Santini — Schanzer — Sili — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Suardi.

Tamburrini — Taroni — Tecchio — Tedesco — Teso — Tizzoni — Torlonia — Torraca — Torrigiani — Turbiglio — Turrisi.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Varazzani — Vendramini — Veneziale — Vienna — Vigna — Visocchi — Vitale.

Weil Weiss — Wollemborg.

Zabeo.

Sono in congedo:

Afan de Rivera — Alessio — Aliberti.

Baragiola — Bastogi — Bertetti.

Calderoni — Calissano — Callaini — Campi — Cantarano — Cao-Pinna — Caratti — Chiapusso — Civelli — Costa-Zenoglio — Cuzzi.

D'Andrea — De Gaglia — De Giorgio — De Luca Paolo — De Riseis Luigi — Donadio — Donati.

Farinet Francesco — Ferrero di Cambiano — Finocchiaro Lucio — Fortunato.

Galimberti — Gattoni — Gavazzi — Ginori-Conti — Grassi Voces.

Laudisi — Lovito — Lucchini Angelo.

Malvezzi — Maraini — Marcora — Matteucci — Mirto-Seggio — Molmenti — Morando Giacomo — Morpurgo.

Orsini-Baroni — Ottavi.

Pinchia — Poli — Pullè.

Raggio — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur.

Sani — Scalini — Sormani — Stelluti-Scala.

Toaldi — Turati.

Vagliasindi.

Sono ammalati:

Borsani.

Calleri — Carmine — Carugati — Cimati.

D'Alife — De Prisco.

Fasce — Finardi — Frascara — Freschi — Fulci Nicolò.

Leonetti.

Poggi.

Ridolfi — Romano Adelelmo.

Sanfilippo.

Vollaro-De Lieto.

Zannoni.

Assenti per ufficio pubblico:

Chiesi — Curreno.
Landucci.
Martini.
Pompilj.
Rondani.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Provvedimenti a favore della Provincia di Basilicata.

Presenti	210
Votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli	172
Voti contrari	38

(*La Camera approva*).

Avverto gli onorevoli deputati di non allontanarsi perchè si dovrà procedere ad altre votazioni a scrutinio segreto.

Li avverto inoltre che domani la Camera si riunirà in Comitato segreto e che dopo-domani sarà inscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge per l'inchiesta sulla marineria.

Approvazione di un disegno di legge relativo ad eccedenze d'impegni.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione dei disegni di legge che sono inscritti nell'ordine del giorno.

Il primo è quello per l'approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 54,043.75 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti spese facoltative.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 407 A).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

(*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti passeremo alla discussione degli articoli.

(*Sono approvati senza discussione i seguenti quattro articoli del disegno di legge*).

« Art. 1. È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 6,340.69 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 3 *Ministero - Spese d'ufficio* dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903. »

« Art. 2. È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 21,461.22 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 6 *Indennità di supplenza e di missione* dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903. »

« Art. 3. È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 18,566.82 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 11 *Spese di stampa* dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903. »

« Art. 4. È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7,675.02 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 12 *Provvista di carta di oggetti vari di cancelleria* dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903. »

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1903-904.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, e della tabella annessa:

« Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al cap. n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904. »

Tabella dei Decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 1° luglio al 30 novembre 1903.

DATA e numero dei regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate — Numero	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate — Denominazione	Somma prelevata
		MINISTERO DEL TESORO.	
26 ottobre 1903, n. 432	135 *bis*	Spese per la stima arbitrale della ferrovia Pontegalera-Fiumicino . .	6,600. »
20 luglio 1903, n. 349 e 26 novembre 1903	139 *quater*	Spese per la Commissione instituita con R. D. 20 aprile 1902 per lo studio delle condizioni di Napoli, nelle relazioni coll' incremento industriale della città	30,000. »
		MINISTERO DELLE FINANZE.	
26 ottobre 1903, n 434	69	Fitti, canoni ed annualità passive (Amministrazione dei Canali Cavour)	4,800. »
26 novembre 1903.	229 *bis*	Spese diverse occorrenti per il riappalto delle esattorie.	8,000. »
20 luglio 1903, n. 351	243 *bis*	Opere di sistemazione dei locali ad uso di laboratorio chimico nella Dogana di Napoli	5,000. »
26 novembre 1903.	245 *bis*	Acquisto di terreno per la costruzione in provincia di Lecce di un magazzino e laboratorio dei tabacchi indigeni.	15,000. »
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	
14 novembre 1903, n. 452	42 *bis*	Spese per l'arbitrato sui reclami degli italiani contro il Venezuela.	50,000. »
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.	
26 ottobre 1903, n. 436	157 *bis*	Università di Parma – Riparazioni ai locali della scuola di medicina veterinaria	5,800. »
26 ottobre 1903, n. 433	163 *bis*	Spese di manutenzione, di assicurazione e di custodia dei locali del Policlinico Umberto I in Roma.	18,000. »
26 ottobre 1903, n. 435	163 *ter*	Università di Roma - Ampliamento dei locali dell'Istituto di fisica . .	25,000. »
24 agosto 1903, n. 384	171 *ter*	Biblioteca Universitaria di Messina - Lavori e spese per il restauro dei tetti	5,500. »
24 agosto 1903, n. 383	187 *bis*	Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze – Saldo della spesa per riparare i danni del terremoto del 18 maggio 1895.	714.06
		MINISTERO DELL' INTERNO.	
20 luglio 1903, n. 350	52	Dispensari celtici - Personale	25,000. »
	53 *bis*	Dispensari celtici - Fitti locali.	10,000. »
8 novembre 1903, n. 447	48	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi.	40,000. »
	62	Sussidi per provvedimenti profilattici	80,000. »
11 agosto 1903, n. 375	80	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale – Indennità di residenza in Roma	13,000. »

DATA e numero dei decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.	
14 novembre 1903, n. 453	352 *bis*	Spese per la Commissione reale istituita con Decreto 8 aprile 1900, n. 137 in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli istituti di previdenza del personale ferroviario	30,000. »
		MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.	
5 settembre 1903, n. 427	115 *bis*	Spese per la stampa, rilegatura, spedizione ed altre accessorie occorrenti per la distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, che i Comuni del Regno debbono rilasciare ai fanciulli ed alle donne minorenni	40,000. »
23 luglio 1903, n. 352	166 *bis*	Concorso dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saint Louis nel 1904	50,000. »

La discussione è aperta su questo articolo. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori inscritti, quest'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge relativo ad una permuta di stabili in Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del contratto di permuta di parte dell'edifizio di S. Giacomo con parte dell'edifizio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato tra il Demanio e il Municipio di Napoli.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge:*

« *Articolo unico.* È approvato il contratto di permuta, di parte dell'edifizio di San Giacomo con parte dell'edifizio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza in Napoli, tra il Demanio dello Stato ed il Municipio di Napoli, addì 23 settembre 1901 al numero 869 di repertorio. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

(*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Si procederà poi alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Approvazione di una convenzione con la Società della Navigazione generale italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convenzione con la Società della Navigazionegenerale italiana per la transazione amichevole di varie vertenze concernenti il cessato esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, mediante la cessione allo Stato di terreni già di pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico e dell'annessa convenzione.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge:*

« *Articolo unico.* È approvata l'annessa convenzione stipulata in Roma il 18 settembre 1901, fra i ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, per conto dello Stato, ed il senatore Erasmo Piaggio, direttore della Navigazione gegerale italiana (Società riunite Florio e Rubattino) rappresentante il Consiglio d'amministrazione della Società stessa, per la transazione amichevole di alcune controversie concernenti il cessato esercizio della ferrovia Tunisi-Goletta, mediante la cessione allo Stato di terreni già di pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico denominato « Asilo Garibaldi » in Tunisi.

Convenzione.

« Art. 1. La Società della Navigazione generale italiana cede allo Stato in modo assoluto e niente escluso nè riservato, salvo il *pagamento dell'enzel di cui appresso, tutto l' appezzamento*

di terreno, di pertinenza attualmente di essa Società, posto sulla *Place de Rome* in Tunisi, dell'estensione di metri quadrati 1050 (mille e cinquanta) attiguo all'altro, già di proprietà dello Stato, su cui sorge il Regio Asilo Garibaldi, intendendosi però tale cessione di proprietà fatta a corpo e non a misura e quindi pienamente valida ed operativa, quando pure l'effettiva estensione del terreno dovesse eventualmente essere maggiore o minore della suindicata.

« Art. 2. Il Regio Governo, ritenuto che il valore di detto appezzamento di terreno può corrispondere ad un'equa transazione delle questioni insorte in occasione delle liquidazioni fatte, accetta tale cessione di proprietà, nell'intesa, perchè così espressamente fra le parti convenuto, che, a partire dal giorno 25 ottobre 1898, in cui ha avuto luogo la consegna della ferrovia Tunisi-Goletta alla Società Bône-Guelma, lo Stato non avrà altro onere che il pagamento alla Comunità Greca dello *enzel* di franchi 800 (ottocento) annui, gravante complessivamente entrambi i terreni indicati nel precedente articolo.

« Art. 3. La trasmissione della proprietà, ad ogni giuridico effetto e per qualsiasi conseguenza di ragione, s'intenderà avvenuta col detto giorno 25 ottobre 1898, e lo Stato verrà immesso nel materiale possesso e godimento del terreno in parola mediante regolare consegna, da farsi, insieme ai documenti concernenti i contratti di affitto attualmente in corso coi locatari del terreno medesimo, alla persona od autorità che dal Governo verrà indicata.

« Art. 4. Le spese per l'immatricolazione del terreno, come sopra ceduto allo Stato coll'articolo 1, nonchè ogni altra relativa alla stipulazione del presente atto, come tassa di registro, spesa di originale, copie autentiche, ecc., saranno ad esclusivo carico della Società di Navigazione generale italiana, la quale garantisce altresì la libera proprietà del terreno così ceduto, salvo il ricordato vincolo enfiteutico (enzel) obbligandosi, in caso contrario, a tener sollevato e indenne lo Stato da qualsiasi molestia, spesa o danno potessero derivargli dal trasferimento di proprietà e dal possesso del terreno, che formano oggetto del presente atto.

« Art. 5. Per effetto di questo accordo s'intendono regolate, liquidate e definite tutte le divergenze sorte tra lo Stato e la Società della Navigazione generale italiana riguardo all' esercizio della ferrovia Tunisi-Goletta e alla liquidazione dei consuntivi degli esercizi finanziari 1896-97, 1897-98 e del quadrimestre dal 1° luglio fino al 25 ottobre 1898, rimanendo così tacitata qualsiasi ragione di debito e credito tra lo Stato e la Società in dipendenza del menzionato esercizio e dei consuntivi suindicati.

« Art. 6. La presente convenzione, mentre è fino da ora valida per la Società della Navigazione generale italiana, non sarà per lo Stato nè valida, nè definitiva, se non dopo che ne sia seguìta l'approvazione per legge.

« Fatto, letto e sottoscritto alla presenza degli ntervenuti testimoni, che pure si sottoscrivono in calce al presente atto. »

Il Ministro dei lavori pubblici
Firmato: GIROLAMO GIUSSO.

Il Ministro del tesoro.
Firmato: ERNESTO DI BROGLIO

Il Ministro delle finanze.
Firmato: PAOLO CARCANO.

Il Rappresentante della Società della Navigazione generale italiana.
Firmato: E. PIAGGIO.

Firmato: ATTILIO VIVALDI, *testimonio.*
Firmato: IPPOLITO SAINT CYR, *testimonio.*
Firmato: AVV. GIOVANNI DOMINEDÒ, *segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

(*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Si procederà tra poco alla votazione a scrutinio segreto di questo articolo unico.

Discussione del disegno di legge: Conversione in governativi del ginnasio e della scuola tecnica di Città Castello.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in governativi del Ginnasio e della scuola tecnica di Città di Castello.

Onorevole ministro della pubblica istruzione, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione.* Acconsento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CERIANA-MAYNERI, *segretario legge.* (Vedi *Stampato* n. 443-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Ho domandato di parlare su questo disegno di legge, non per oppormi ad esso, poichè non dubito menomamente che, quando il Governo del Re ne propone ai due rami del Parlamento l'approvazione, deve ritenersi che esso ne sia degno; e lo studio che vi ho portato intorno, non mi ha indotto a conclusioni diverse.

Io chiedo soltanto all'onorevole ministro della pubblica istruzione le ragioni per le quali questa dichiarazione in governativi del ginnasio e della scuola tecnica di Città di Castello abbia preso il passo a tante altre le quali attendono di essere esaminate e giudicate. Occorre che la giustizia abbia non solo la sostanza, ma anche l'apparenza di sè stessa. E quindi, in mezzo a tante richieste, questa preferenza occorre che abbia una chiara enunciazione.

Il problema dell'educazione secondaria (l'onorevole ministro lo sa) è molto complesso, nè qui credo che sia il momento di discuterlo. Se lo Stato debba assumere per sè tutta intera la responsabilità di questo ramo dell'insegnamento, come pare che creda la Commissione parlamentare in un breve inciso con cui termina la sua relazione; o se debba invece affidarsi alle Amministrazioni locali sotto la vigilante sorveglianza dello Stato, o se sia espediente di lasciare varie le norme, come vari sono i costumi e varie le tendenze, è cosa da giudicarsi in tempi diversi e migliori. Quello che so è questo, che hanno chiesto di essere dichiarate governative 26 scuole tecniche, 18 ginnasi e 6 licei e, fra tutti questi istituti che stanno nel purgatorio dell'attesa, ascendono al paradiso del regio riconoscimento la scuola tecnica di Melfi, per la legge che con patriottico e largo suffragio la Camera ha approvato testè, e la scuola tecnica ed il ginnasio di Città di Castello.

Ora torno a dichiarare che non dubito menomamente che questi istituti meritino di essere dichiarati regi, ma credo altresì che questa sia una questione da essere studiata in guisa che non sembri soltanto fortuna, ma che sembri veramente giudizio il riconoscimento di quello che questi istituti reputano loro diritto.

E massime colà dove è meno estesa e meno intensa l'educazione popolare, là credo che più occorrerebbe diffondere l'istruzione secondaria da parte dello Stato, sottraendola alle competizioni comunali dei partiti e facendo sì che l'insegnamento abbia, anche per coloro che lo impartiscono, quell'autorità che talvolta, o per le medesime ragioni, o per i medesimi difetti, loro manca.

Io non accenno a quanti nell'Italia del Mezzogiorno istituti di istruzione secondaria chiedono od aspettano l'elevazione a regi; l'onorevole ministro li conosce. Io non chiedo quindi che quello che si è fatto per Città di Castello sia fatto per Altamura, per Avellino, per Chieti, per Cotrone, per Gallipoli o per Gerace. Chiedo però che si presenti un disegno di legge tale che renda, almeno quanto lo è quello del pareggiamento, sicuro e conosciuto il metodo onde si giunge alla dichiarazione in regi degli istituti secondari. Facendo così, io credo che si farà opera giusta e si toglierà il pretesto di agitazioni che queste presentazioni speciali di disegni di legge possono far nascere o giustificano.

Allorquando si diceva *no* a tutti i Comuni che chiedevano che i loro istituti fossero dichiarati regi occorreva rassegnarsi e tacere; ma adesso che, e suppongo ragionevolmente, il *sì* si è cominciato a dire, io desidererei che questo *sì* non sembrasse provenire dalla cieca fortuna, ma provenisse invece dalla veggente giustizia. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ceriana-Mayneri.

CERIANA-MAYNERI. Mi associo alle osservazioni dell'amico personale carissimo onorevole Lucifero, poichè molte sono le scuole tecniche pareggiate che hanno chiesto la conversione in governative e che hanno gli stessi diritti della scuola tecnica di Città di Castello: cito ad esempio la scuola tecnica pareggiata della città di Valenza.

Sarebbe stato assai più opportuno ed equo che il Governo, invece di presentare questo disegno di legge, che aumenta l'attuale dolorosa disparità di trattamento fra le piccole città, avesse provvisto, con un disegno di legge d'ordine generale, a determinare le norme per la conversione in governative delle scuole tecniche pareggiate togliendo così la possibilità di favoritismi e di ingiustizie.

Augurandomi che il Governo voglia presto risolvere il problema dell'istruzione secondaria, decentralizzandola ed avocandola a sè interamente, attendo dichiarazioni del ministro assicurantimi che provvederà, senza indugio, a togliere le lamentate disuguaglianze poichè in caso diverse, non potrei dare il mio voto a questo disegno di legge. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

BERENINI. Ho domandato di parlare perchè, a proposito di codesta conversione in scuole secondarie governative delle scuole pareggiate, intendo ripetere quanto dissi in occasione della discussione del bilancio. Io vorrei volentieri, come il collega Ceriana-Mayneri, dichiararmi contrario a questo disegno di legge, ma non lo faccio perchè Città di Castello avrà chiesto ciò che le conveniva di chiedere e lo stesso ed altrettanto potranno chiedere altre città senza che ciò contribuisca ad uno stato di disuguaglianza, inquantochè dopo tutto va a gravare sul bilancio dei rispettivi Comuni la maggior parte della spesa. Ma il concetto mio è altro ed io sarei molto lieto se Ella, onorevole ministro, volesse tenerlo in considerazione. Io penso che l'istruzione secondaria classica e tecnica debba essere senz'altro avocata allo Stato e che i Comuni debbano esserne

del tutto sgravati convergendo, come già dissi, il meglio delle loro risorse sull'istruzione elementare fino a che questa rimanga a loro carico. Ora il mio concetto è chiaro e non ha bisogno certo di molte parole per essere illustrato: io vorrei che, invece di convertire in regie tutte le scuole attualmente pareggiate, fosse per tutte abolito dalla legge codesto sistema del pareggiamento delle scuole secondarie comunali e le scuole secondarie esistessero solo là dove il Governo pensi essere utile, necessario, conveniente, che esse sorgano dove non siano, e rimangano e fioriscano dove sono, sicchè diventi per il Comune, cui piaccia di avere un istituto di codesta natura, una spesa facoltativa, se e in quanto possa essere consentita dalle finanze comunali e piaccia agli amministratori di quel luogo di mantenerseli, ma mai il Comune venga esso per diretto contributo, o per questa forma di contributo indiretto, che si versa allo Stato, a spendere obbligatoriamente parte qualsiasi delle proprie finanze a benefizio dell'istruzione secondaria.

Vede l'onorevole ministro che io in poche parole ho espresso il mio concetto, che credo possa essere, se verrà discusso, accolto, dalla Camera. Non ha certo il mio voto importanza alcuna nella decisione del presente disegno di legge, perchè, se mai, potrebbe convertirsi in un voto negativo, ma ho già premesso che per mio conto non credo al riguardo di doverlo dare, ma credo invece che il ministro debba esprimere in questa occasione nitido il suo pensiero, sia o non sia conforme al mio, perchè ho in animo di presentare al riguardo, ove il Governo non ci pensi, apposita proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ORLANDO, *ministro della istruzione pubblica*. Le obiezioni, mosse al disegno di legge dagli onorevoli Lucifero e Ceriana-Mayneri, si possono riassumere così: quali le ragioni della preferenza, data al ginnasio di Città di Castello, in rapporto alle molte, e potrei dire troppe, domande simili, che, da più o meno tempo, stanno dinanzi al ministro della pubblica istruzione. Il dare una risposta veramente non è difficile. Comprendo perfettamente ed apprezzo la curiosità di sapere tali ragioni, ma ripeto che non è difficile il darle. Come l'onorevole Lucifero ha rilevato, e come sta in fatto, finora si è proceduto a queste conversioni o regificazioni, in maniera frammentaria, per mezzo di accordi, di convenzioni speciali, di veri e proprii contratti, che si facevano fra gli enti locali e lo Stato. Queste convenzioni, come in generale avviene, si concludono dopo un periodo di trattative, di offerte, di risposte, di accettazioni che trovano poi la loro sanzione finale nel disegno di legge, che concede la conversione. Questo è lo stato di fatto presente. Vedremo, e lo vedremo subito, se questo stato di fatto sia tale da determinare il legittimo desiderio che si muti, ma per ora lo stato di fatto è precisamente questo. Allora alla domanda, perchè si sia data la preferenza alla conversione di Città di Castello, la risposta è semplice: perchè le trattative prima, le convenzioni poi, che portano alla proposta della regificazione, sono ora definite. La convenzione è stata fatta e dirò ora in quali termini e a quali condizioni. Io non posso seguire, perchè la lista è lunghissima, lo stato attuale di tutte le pratiche, relative alle conversioni, ma poichè, per esempio, l'onorevole Lucifero ha accennato alla conversione della scuola tecnica di Cotrone, io gli rispondo che le trattative durano già da tempo e che solo il 9 febbraio di quest'anno è venuta una offerta definitiva dal Comune di Cotrone di 10 mila lire. Comprende l'onorevole Lucifero (cito questo esempio, ma ne potrei citare altri) che, se l'offerta è arrivata il 9 di febbraio, è naturale che un disegno di legge non poteva presentarsi il 23 dello stesso mese. Ma per quanto riguarda Città di Castello c'è una ragione ancora più speciale, per cui io affermo che la presentazione di questo disegno di legge per l'attuale Gabinetto costituiva l'adempimento di un vero e proprio impegno di Governo, di quel Governo la cui continuità è un luogo comune, che qui è inutile ripetere. Nel caso di Città di Castello non solo le convenzioni erano complete, non solo dalle lunghissime trattative, svolte tra il Comune di Città di Castello, il Ministero dell'istruzione e il Ministero del tesoro, si era arrivati ad un accordo definitivo; ma vi era qualche cosa di più, vi era il decreto reale controfirmato dai ministri responsabili, che autorizzava la presentazione al Parlamento di questo disegno di legge.

Ora comprenderanno gli onorevoli Lucifero e Ceriana-Mayneri che noi non potevamo decentemente rifiutarci all'adempimento di un impegno completo, a cui non mancava (mi si permetta la frase) nessun sacramento. Ecco la ragione della preferenza data al ginnasio di Città di Castello. E se ed in quanto impegni simili di Governo possano esistere, il Governo non può rifiutarsi di prestarvi adempimento.

Ma, diceva l'onorevole Lucifero (e così si pone la questione generale): è un buon sistema cotesto? Io, senza esitare, rispondo di no, e questo io dichiarai (se l'onorevole Lucifero fosse stato presente allora, lo avrebbe ricordato) io dichiarai in sede di discussione del mio bilancio. Io dissi allora che a me non sembra opportuno procedere per via di concessioni spe-

ciali, nelle quali alcuno può essere favorito, altri maltrattato.

Ed io ho dei precedenti in cui realmente dei Comuni hanno accettato convenzioni così usuraie, così dannose che è veramente deplorevole che leggi simili si sieno fatte: ed io presso il Tesoro ho insistito perchè in via di elementare equità si conceda a questi Comuni un disgravio dall' eccessivo contributo.

E veda, onorevole Lucifero, forse un caso simile potrebbe esserci offerto da Cotrone, quando noi accettassimo la sua offerta di diecimila lire: perchè la spesa della scuola tecnica essendo prevista in 13,000 lire, ed il Comune offrendone 10,000 per poco che le tasse, come è presumibile, superassero la cifra di 3,000 lire, il Comune avrebbe fatto un pessimo affare e lo Stato farebbe con lucro questa conversione.

È dunque necessario stabilire dei criteri assoluti, eguali per tutti, che costituiscano come il tipo di tali convenzioni, e quando concorrano tutte le condizioni, procedere alla regificazione; se no, no. Così si eviterà, almeno per il futuro (perchè per il passato sarà difficile rimediare) che queste disparità odiose possano verificarsi. Ed io posso assicurare la Camera che delle trattative sono corse fra me e il mio collega del Tesoro in questo senso e siamo venuti d'accordo alla nomina di una Commissione di funzionari dei due dicasteri allo scopo di stabilire quelle condizioni, quelle norme fisse ed eguali per tutti, sulla base delle quali possa concedersi o rifiutarsi la conversione.

L'onorevole Berenini ha sollevato una questione di massima; ha detto: l'onere dell'istruzione secondaria deve passare allo Stato. Ma ha soggiunto, se io ho bene il suo pensiero inteso, che egli non nega che il Comune a titolo di spesa facoltativa possa istituire una scuola secondaria. È questo il suo concetto? (*Interruzioni del deputato Berenini*).

Quasi, dice l'onorevole Berenini; allora vuol dire che non l' ho inteso che in maniera approssimativa.

Ora, per quanto riguarda la prima delle sue affermazioni io osservo che la portata di essa è piuttosto finanziaria che didattica, perchè, dato il sistema italiano vigente, tutti gli Istituti di istruzione secondaria in quanto producono effetti utili nelle attestazioni che si lasciano, sono Istituti di Stato salvo i pareggiati. I Comuni contribuiscono: ove non contribuissero più, è evidente che ne risulterebbe un aggravio del Tesoro, e per ciò io dicevo che la questione è puramente finanziaria.

Io potrei dire all'onorevole Berenini che accetto il suo ordine di idee, cioè che lo Stato assuma le spese dell'istruzione secondaria integralmente, e viceversa si faccia corrispondere dai Comuni o dagli enti locali un contributo finanziario per ripartire la spesa. Mi pare dunque che la questione si riduca nei suoi veri termini ad una questione di finanza e non ad una questione didattica.

D'altro lato l'onorevole Berenini conviene che non si può negare al Comune, a titolo di spesa facoltativa, l'istituzione di qualsiasi Istituto di istruzione non solo secondaria ma superiore. E, di fatti, questo principio non mi pare che si possa ragionevolmente negare senza ledere definitivamente il principio dell'autonomia comunale.

In astratto (in concreto purtroppo l'attuazione sarà ben scarsa) ma in astratto l'autonomia comunale si afferma su tutti i rami dell'amministrazione sociale. In teoria un Comune potrebbe far tutto come amministrazione sociale, potrebbe costruire una ferrovia, potrebbe fondare un'Università.

Questo è il diritto comunale fra noi vigente. Questa teorica astratta trova il limite nella possibilità finanziaria, perchè noi abbiamo riconosciuto nei Comuni l'autonomia, ma abbiamo talmente inceppato il loro sviluppo e la loro potenzialità finanziaria che in realtà le finanze dei Comuni non sono che rami della grande amministrazione dello Stato: ed allora vede l'onorevole Berenini come la questione, che egli opportunamente solleva e che è degna del maggior studio, non sia che uno dei tanti lati di quella grossa questione del riordinamento delle finanze comunali e quindi della riforma tributaria che realmente sorpassa i limiti non solo dell'argomento che trattiamo, ma anche della mia competenza.

Se l'onorevole Berenini in sostanza manifesta l'augurio che i Comuni italiani abbiano quella vera autonomia a cui possa rispondere l'autonomia amministrativa, io consento pienamente con lui, ma soggiungo che si tratta di un problema molto grave, molto complesso e difficile.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LUCIFERO. Ho già dichiarato che io non intendo di votare contro questo disegno di legge che discutiamo; ora aggiungo che prendo atto con vera sodisfazione delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Io ricordava precisamente quanto l' onorevole ministro aveva detto in uno dei suoi discorsi durante la discussione del bilancio dell'istruzione pubblica: ma poichè ciò che egli aveva detto allora sembrava, se non altro, in contradizione con la presentazione di questo disegno di legge, appunto per questo ho voluto sollevare la questione.

Ad ogni modo, ripeto, prendo atto di ciò che l'onorevole ministro ha promesso e spero che presto la Camera avrà dinanzi a sè le norme precise secondo le quali Comuni, Provincie e altri enti potranno sapere quali sieno gli istituti che possano essere dichiarati regi e quali no.

Rispetto poi alle indicazioni precise che l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di darmi, io gli faccio notare che le elevazioni dei contributi, come offerte da parte dei Comuni, non vengono per spontaneo desiderio di essere larghi e generosi, ma vengono puramente e semplicemente per le richieste che sogliono emanare dal Ministero stesso.

Io sono sicuro di quanto ha dichiarato l'onorevole ministro e spero che la mia certezza non sarà smentita dai fatti, che cioè presto avremo un disegno di legge preciso e definito sul quale potremo portare il nostro esame.

CERIANA-MAYNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CERIANA-MAYNERI. Applaudo di gran cuore alle parole pronunciate dall'onorevole ministro dell'istruzione.

Avrei solo desiderato, appunto in omaggio alle sue dichiarazioni, che egli avesse ritardato la presentazione di questo disegno di legge per applicare anche agli Istituti di Città di Castello la regola generale che, col nuovo disegno di legge, che egli ha annunziato, si deve applicare a tutti gli altri Istituti meno fortunati.

BERENINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI. Comprendo perfettamente che nel concetto teorico dell'autonomia comunale entri tutto quanto l'onorevole ministro ha accennato poco fa e quindi anche la facoltà di istituire scuole secondarie classiche e tecniche e magari anche istituti superiori; ma il concetto che io trovo opportuno di esprimere nella discussione della presente legge è precisamente questo.

Le domande che i Comuni fanno, di *regificare*, come si dice, cioè di rendere regi, i propri istituti secondari pareggiati, sono determinate sopratutto dallo spavento che essi provano di fronte alle sempre crescenti esigenze didattiche; in modo che essi temono, ed a ragione, che le loro forze finanziarie non possano essere sufficienti a sostenerli; sicchè, o ci va di mezzo la finanza comunale che si impoverisce, o la scuola diventa assai scarsa nella efficacia sua educativa. In questa condizione essi ricorrono a questo rimedio affine di consolidare in bilancio la cifra della spesa.

Questo è dunque sintomo di un disagio che è determinato dal fatto che, quando lo Stato trova esistere una scuola comunale pareggiata, non pensa certamente di istituirne esso un'altra per proprio conto. Se l'onorevole ministro ricorda la storia delle istituzioni di codeste scuole pareggiate, troverà che la ragione di esse non è nel desiderio che i Comuni abbiano, di esercitare un diritto di autonomia, e di avere una scuola regolata secondo i loro particolari criteri, ma nella necessità di provvedere ad un insegnamento cui il Governo non provvedeva.

Posto ciò, io dicevo questo soltanto: il Governo dovrebbe, perchè è suo obbligo (e se non lo è ancora completamente, dovrebbe almeno esserlo) dovrebbe provvedere alla istruzione secondaria dovunque nel suo alto criterio trovi essere necessario che essa sia impartita, vi sia o non vi sia una scuola pareggiata. Allora il Comune non sarà più costretto da una ragione di necessità a spendere, sia per una convenzione (come in questo caso o in altri consimili) stipulata con lo Stato, sia inscrivendo nel proprio bilancio la somma necessaria anno per anno allo stabilimento della scuola, ma potrà anche, liberamente e senza timore di offendere le necessità didattiche, sopprimere la propria scuola.

È la storia questa di tutti i giorni, e se Città di Castello potesse parlare qui, indubbiamente direbbe che, se oggi chiede di poter stanziare nel proprio bilancio la somma indicata nella legge, è perchè teme di doverne spendere di più; ma sarebbe ben lieta di non spendere nemmanco questa somma se il Governo, riconoscendo che a Città di Castello si deve una scuola secondaria, vi provvedesse come è suo obbligo. Allora il Comune potrebbe convergere questa somma, che spende annualmente nella scuola secondaria, a beneficio della scuola elementare.

Sarà tutto questo compreso nella grande riforma di là da venire, ma intanto è problema urgente, che l'onorevole ministro (se le sue parole, come ho creduto di intendere, sono unisone perfettamente con questo mio pensiero), dovrebbe risolvere al più presto possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perla.

PERLA. Mi sarei ben guardato dall'entrare nella discussione di questo disegno di legge, per non assumermi la parte antipatica di apparire forse come un oppositore ad una proposta, alla quale invece darò ben volentieri il mio voto in omaggio agli alti fini di cultura, a cui può concorrere la trasformazione in governative delle scuole secondarie comunali anche in Città di Castello; ma sono costretto a dire una parola in seguito alle dichiarazioni, che ha testè fatto l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

L'onorevole ministro, se io non ho mal compreso le sue dichiarazioni, riferendosi alla differenza dei contributi, alla odiosa sproporzione fra le somme che sono a carico dei varii Comuni per il mantenimento dei rispettivi ginnasi e licei

una volta comunali e poi convertiti in governativi, ha detto che egli studierà, d'accordo con l'onorevole ministro del tesoro, un disegno di legge per stabilire criteri certi, giusti ed invariabili per i provvedimenti di conversione; ma ciò dicendo ha accennato alle sole conversioni avvenire, soggiungendo che per il passato difficilmente si potrebbe provvedere. Ora io non posso nascondere la mia dolorosa maraviglia per tale ingiustificata restrizione.

Non voglio infastidire la Camera col fare la storia di questa incresciosa questione dei contributi comunali per l'istruzione secondaria. Mi basta soltanto ricordare che sono molti e molti anni che la questione si trascina e, si può dire, non vi è stata mai discussione di bilancio senza che siasi deplorata questa condizione di stridenti ineguaglianze ed invocato un trattamento più giusto; ma non si è trovata mai la via di una sodisfacente risoluzione.

Potrei illustrare con molti esempi lo spirito arbitrario e, vorrei dire, mercantile che informò le varie convenzioni, largheggiando senza un criterio organico verso alcuni Comuni ed imponendo oneri sproporzionatamente più gravi ad altri, non certamente più ricchi, ma meno fortunati o forse meno accorti. Dirò solo che vi sono Comuni, come S. Maria Capua Vetere, Foggia, Trani, i quali per il loro liceo ginnasiale governativo pagano un canone di più che 35 mila lire, (che sale alle 40 mila lire, se si calcolano anche le spese pel materiale scientifico, per l'arredamento, e per i locali, che sono messe pure a loro carico) mentre ve n'è qualcuno che, anche per un liceo-ginnasio, paga al Governo poco più della metà di quella somma. Così per un semplice ginnasio vi sono Comuni, a cui fu imposto un onere variabile dalle 10 alle 17 mila lire, mentre qualche altro più favorito ne paga poco più di 3 mila !

Di fronte a così grave sperequazione il Governo, pur non contestando l'ingiustizia del sistema, non seppe far mai altro che promettere di studiare. Ma quale fu il risultato pratico delle sue promesse?

In questo: che cioè alcuni anni fa tutto ad un tratto fu presentata una legge per *regificare*, come con barbara parola si dice, parecchi ginnasi, nei comuni di Avezzano, Pontedera, Atri, Frosolone ed altri che non ricordo; e in quello stesso provvedimento si stabiliva addirittura una scala di canoni che, dalle 15 mila lire, per Avezzano, andava a sole 7000 per Atri. Ricordo anzi che nella discussione di quel provvedimento un onorevole deputato, oggi ministro e che mi dispiace di non veder presente in questo momento (l'onorevole Stelluti-Scala) si dolse vivamente di tali ingiustificate disparità, invocando l'unificazione della misura dei contributi. Ed il Governo presé allora formale impegno di provvedere; ma passò meno di un anno ed invece di una giusta revisione generale delle antiche convenzioni, avemmo un'altra legge speciale per convertire in governativo il liceo-ginnasio di Molfetta: legge che impose al Comune un semplice contributo di 16 mila lire, mentre il Governo negò di ridurre di alcune migliaia di lire i canoni già imposti ad altre città, per istituti simili, in una somma più che doppia!

Però dopo tali provvedimenti, che furono informati dall'implicito criterio, che i Comuni non fossero obbligati a pagare canoni superiori alle spese che effettivamente sono sostenute dallo Stato, mi sembra evidente che, prima d'invocare provvedimenti che valgono a proporzionare gli oneri alla potenzialità economica ed ai bisogni dei singoli Comuni, come si è invano chiesto sinora, si pensi almeno ad applicare una regola di elementare giustizia, che cioè i meno favoriti Comuni non debbano seguitare a corrispondere più di quello che gl'istituti costano e a dare annualmente all'Erario un indebito lucro di parecchie migliaia di lire.

Io domando agli onorevoli ministri dell'istruzione e del tesoro, se possa davvero qualificarsi per equo un tale sistema che snatura il concetto del contributo, mutandolo da una quota di concorso per una spesa d'interesse generale in un premio, anzi in un prezzo di concessione, perchè il conferire a tali condizioni il carattere di governativi agl'istituti si risolve in una vera e propria vendita di privilegio.

Giusto e legittimo che lo Stato si rifaccia della effettiva spesa, mettendo a carico del Comune la differenza che resta dalla deduzione dei proventi delle tasse scolastiche; ma quando la concessione diventi fonte di annuale guadagno, non saprei trovare altra parola più adeguata per definirla, che quella di una speculazione usuraria valendomi di un aggettivo molto espressivo usato poco fa dallo stesso ministro onorevole Orlando. Dirò anzi che, quando si trattò di convertire in governativo il liceo-ginnasio di Molfetta, l'onorevole senatore Vischi nell'altro ramo del Parlamento, inutilmente si dolse che, di fronte a un trattamento così favorevole usato a quel Comune, la città di Trani dovesse seguitare a sostenere per simile titolo un onere tanto più gravoso, di circa 40 mila lire, qualificando il sistema con parole non meno aspre, fino a dire che il Governo in tali convenzioni si era regolato come un rigattiere.

Non ho io la colpa di questa espressione veramente troppo forte; ma il certo è che nessuna ragione nè di dritto, nè di convenienza può legittimare il concetto di considerare i patti per l'istituzione di scuole governative come contrattazioni d'ordine privato, con mire di lucro sui Co-

muni e senza la guida di un sicuro e costante criterio amministrativo.

Poco fa insieme agli altri provvedimenti speciali per la Basilicata abbiamo votato eccezionali concessioni pel mantenimento d'istituti d'istruzione secondaria, già a carico di Comuni di quella disagiata Provincia. Nè per doveroso riguardo verso i diritti di quella nobile regione volli fare alcun rilievo che potesse sollevare difficoltà contro tali concessioni. Dico anzi: se il convertire in governativi gl'istituti comunali vi pare atto di buona politica scolastica, fate tutte le facilitazioni che potete a questo e quel Comune, ma rendete anche giustizia agli altri, accordate, se non a tutti egualmente lo stesso trattamento, almeno la riduzione che spetta ai Comuni più oberati, onde i canoni non eccedano la spesa effettivamente occorrente per il mantenimento degl'istituti. Questo criterio in sostanza fu applicato a Molfetta; oggi lo si applica anche per Città di Castello, perchè mi pare fuori dubbio che a scomputo della spesa vengano calcolati i proventi delle tasse scolastiche, e sta bene. Come dunque lo stesso criterio non si vorrà applicare anche per gli altri Comuni, che invece oggi sono trattati con condizioni così onerosamente diverse?

Non dirò che questi Comuni abbiano ragione a ripetere quello che hanno pagato finora in più, perchè ostano i patti; ma è tempo oramai di rivedere le antiche convenzioni con sentimenti di sincera giustizia. Dirò anzi che non è solo una questione di giustizia, onorevole ministro, ma si tratta di una vera questione di moralità amministrativa! Io spero perciò di sentire da Lei una parola rassicurante e precisa. Io spero la categorica e formale promessa di provvedimenti, che escludino da tali rapporti ogni spirito di fiscalismo e di privilegio e vi portino un doveroso criterio di buona amministrazione e di civile equità. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. In quanto le osservazioni fatte dall'onorevole Perla, che possono avere il carattere di recriminazione per le dichiarazioni da me fatte relativamente alla questione da lui sollevata, io potrei proprio ripetere che in politica non è sempre bene esser sinceri. Io ho detto che si tratta di una questione difficile a risolvere; non ho detto che la questione non debba essere risoluta.

Ora l'onorevole Perla, ricordando la lunga storia delle continue promesse avute da questo banco ed il non mantenimento di esse, ha dato già la prova delle difficoltà che io, con sincerità, rilevavo. E, quando parlavo di queste difficoltà, accennavo alla necessità di procedere per gradi alla risoluzione di questa questione. Vi è una disparità di trattamento: è vero; a questa disparità hanno potuto contribuire cause diverse di maggiore o minore impegno che il Comune aveva ad ottenere quella sede speciale di cultura: quell'elemento facoltativo che io rilevavo, un momento fa, rispondendo all'onorevole Berenini. Perchè, in sostanza, l'onorevole Berenini diceva, ed esattamente: lo Stato, deve avere il concetto di quei centri in cui è opportuno che quel determinato istituto di cultura sorga; e, in questo caso, la spesa deve gravare sullo Stato. Ma l'onorevole Berenini soggiungeva: non si può negare al principio della autonomia comunale la libertà di volere un centro di cultura in quella sede in cui lo Stato, se dovesse seguire il suo naturale impulso, non avrebbe ragione di non stabilirlo. Ma il Comune preferisce di avere questa affermazione di autonomia comunale, per la quale, ripeto, se un Comune avesse (è un ipotesi del tutto fantastica) i mezzi (per esempio una larga fondazione apposita) per istituire magari una Università, io non saprei davvero perchè lo Stato dovrebbe rifiutarvisi. Ora, fra queste due ipotesi estreme, cioè dello Stato che riconosce la necessità di stabilire a sue intere spese un centro di cultura in un luogo determinato, e l'ipotesi inversa, d'un Comune che, a titolo di spesa puramente facoltativa, vuole avere a suo intero carico un determinato Istituto di cultura, vi sono una serie di casi intermedi a cui potrebbe dare un certo fondamento di ragione la disparità che noi qui respingiamo. Cioè, fra le due ipotesi estreme, per cui la spesa debba gravare interamente o sullo Stato o sul Comune, si possono escogitare dei casi medi in cui è opportuno che una parte di spesa cada sullo Stato, ed un'altra sui Comuni ed in differente misura. Dunque, in astratto, non si possono condannare queste disparità. E, quando queste disparità hanno per sè le libere convenzioni dei Comuni e la sanzione del Parlamento, è un po' postuma la recriminazione che nasce dal confronto fra il tale Istituto che potè essere parificato con la cifra tale, ed il tale altro Istituto che potè essere parificato con la cifra tal'altra. Però vi è un caso a cui si può provvedere; ed io che sono cauto nel prendere impegni, dichiaro all'onorevole Perla, che sono profondamente compreso della specialità di questo caso. Dunque è meglio avere un ministro che proceda cauto nelle sue dichiarazioni. Il caso è questo (e vi sono alcuni precedenti). Si è proceduto a conversioni nelle quali il contributo dell'ente locale, sommato col reddito delle tasse, si traduce in un beneficio pel bilancio dello Stato

Ora questo veramente non è equo. Ecco un primo caso cui si deve provvedere immediatamente. E vi si può provvedere. Perchè (voglio qui fare l'avvocato del Comune) il Comune avrebbe un mezzo semplice d'impedire questo che è un guadagno pel Tesoro, e che l'onorevole Perla ha definito opportunamente come una vendita di privilegio, come una forma di regalìa medioevale. Il Comune può dire: ripigliatevi la convenzione, chiudete l'Istituto ed io non pago più. Cessato il corrispettivo, cessa anche la prestazione, e l'utile del Tesoro finisce. Ora il Tesoro è retto da persona troppo intelligente per non comprendere che, a voler troppo, si finisce per non aver niente. Sicchè in questo caso (e, ripeto, ci sono tre o quattro precedenti) in cui il contributo dell'ente locale, sommato col reddito delle tasse, si traduce in un vantaggio per l'erario, si deve provvedere. Ed in fondo, il concetto che io ho di quella futura legge di parificazione, che vorrei presentare, è questo: che, caso per caso, il Comune, assicurando un dato reddito di tasse, completando la differenza col suo contributo spontaneo, abbia la parificazione. Questo è il concetto mio per il futuro; e pel passato provvederò intanto a quella che si presenta come prima e più urgente necessità.

Vede l'onorevole Perla che ha ragione di restare sodisfatto di queste sincere e chiare dichiarazioni che erano, del resto, implicite in ciò che avevo detto prima.

FRANCHETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Alla splendida esposizione della questione fatta ora dall'onorevole ministro, chiedo di aggiungere solamente questa notizia di fatto: il vantaggio che il comune di Città di Castello potrà risentire dal presente disegno di legge è unicamente didattico, imperocchè la spesa rimane, come era prima, a carico del Comune; con la sola differenza che il pagamento materiale, invece di essere fatto dal Comune, è fatto dallo Stato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti passeremo alla discussione degli articoli:

« Art 1. Il Governo del Re è autorrizzato a convertire in governativi dal 1° ottobre 1903 il ginnasio e la scuola tecnica a tipo agrario di Città di Castello. Questo Comune, a favore del quale resta fermo il disposto del regio decreto 10 novembre 1860 del regio commissario generale per l'Umbria, avrà l'obbligo di pagare all' erario un contributo annuo di lire 19,000, di fornire i locali, la suppellettile scolastica e il materiale scientifico necessario ai detti Istituti, provvedendo altresì al personale inserviente della scuola tecnica. »

Metto a partito questo articolo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

« Art. 2. La spesa a carico dell' erario, quale risulta dalla unita Tabella, sarà inscritta per lire 13,300 al cap. 70, « *Regi ginnasi e licei - Personale* » del bilancio passivo della pubblica istruzione; per lire 13,100 al cap. 90. « *Scuole tecniche - Personale* » e per lire 1,000 al cap. 33 « *Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche* » del bilancio medesimo. »

Posti da aggiungersi alle Tabelle B, C, D per il personale dirigente ed insegnante delle Regie scuole tecniche e dei Regi ginnasi e per il personale inserviente dei Regi ginnasi, approvate con la legge 12 luglio 1900, n. 259, in seguito alla conversione in governative delle scuole secondarie di Città di Castello.

Alla Tabella **B**

1	Direttore incaricato a lire 500 .	L. 500
5	Professori reggenti a lire 1,800 .	» 9,000
3	Professori incaricati di 2ª classe a lire 1,200	» 3,600
	Spesa totale . . .	L. 13,100

Alla Tabella **C**.

1	Incaricato della Direzione a lire 500	L. 500
2	Professori reggenti di classi superiori a lire 2,000	» 4,000
3	Professori reggenti di classi inferiori a lire 1,800 , ...	» 5,400
1	Professore incaricato di matematica con rimunerazione a lire 1,200 .	» 1,200
1	Professore incaricato di francese a lire 700	» 700
	Spesa totale . . .	L. 11,800

Alla Tabella **D**.

1	Bidello a lire 800 . , ...	» 800
1	Inserviente custode a lire 700 . .	» 700
	Spesa totale . . .	L. 1,500
1	Insegnante di ginnastica per entrambi gli Istituti	L. 1,000

Metto a partito l'articolo 2 che include l'approvazione delle tabelle di cui fu data lettura: chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art 3. La conversione delle dette scuole in governative avrà effetto, quando il Comune di Città di Castello avrà assicurato all'erario il pagamento del canone stabilito, mediante delegazioni sul proprio esattore delle imposte. »

(*È approvato*).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera di procedere alla votazione a scrutinio segreto de cinque disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

1. Approvazioni di eccedenze d'impegni per la somma di lire 54,043.75 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti spese facoltative.

2. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1903-904.

3. Approvazione del contratto di permuta d parte dell'edificio di S. Giacomo con parte dell'edifizio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato tra i Demanio e il Municipio di Napoli.

4. Convenzione con la Società della Navigazione generale italiana per la transazione amichevole di varie vertenze concernenti il cessato esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, mediante la cessione allo Stato di terreni già di pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi.

5. Conversione in governativi del ginnasio e della scuola tecnica di Città di Castello.

Prego l'onorevole segretario di far la chia ma PODESTÀ', *segretario, fa la chiama.*

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Anzani — Arlotta — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Barnabei — Barzilai — Battaglieri — Battelli — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bianchi Emilio — Bianchini — Binelli — Biscaretti — Bissolati — Bonacossa — Bonanno — Bonoris — Borghese — Borsarelli — Bossi — Bracci — Brandolin — Brizzolesi — Broccoli — Brunicardi.

Cabrini — Canevari — Capaldo — Capece-Minutolo — Carboni-Boj — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celesia — Ceriana-Mayneri — Cesaroni — Chiappero — Chimirri — Chinaglia — Ciappi — Ciccotti — Cimorelli — Cirmeni — Civelli — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colonna — Cortese — Costa — Credaro — Curioni.

Dal Verme — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis Giuseppe — De Viti De Marco — Di Bagnasco — Di Palma — Di Rudinì Carlo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donnaperna — Dozzio.

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fazio Giacomo — Fiamberti — Filì-Astolfone — Fortis — Fracassi — Fradeletto — Franchetti — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Gallini — Galluppi — Garavetti — Gatti — Gattorno-Gavotti — Ghigi — Giolitti — Giordano-Apostoli — Girardi — Giuliani — Giusso — Grippo — Grossi — Gualtieri — Guicciardini.

Imperiale.

Jatta.

Lacava — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lollini — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macola — Majorana — Mango — Manna — Mantica — Marazzi — Marcora — Marsengo-Bastia — Massa — Massimini — Materi — Maury — Mazza — Mazziotti — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Merci — Mezzanotte — Montagna — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti.

Nasi — Niccolini — Nuvoloni.

Orlando.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Papadopoli — Patrizii — Pavia — Pelle — Perla — Personè — Pistoja — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Rampoldi — Rava — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocco Marco — Ronchetti — Rosadi — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Sacchi — Sanarelli — Santini — Schanzer — Sili — Silvestri — Socci — Solinas-Apostoli — Soulier — Spada — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Suardi.

Tamburrini — Tecchio — Tedesco — Tizzoni — Torlonia — Torraca — Torrigiani — Turbiglio — Turrisi.

Valeri — Vendemini — Vendramini — Veneziale — Vienna — Vigna — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zabeo.

Sono in congedo:

Afan de Rivera — Alessio — Aliberti.

Baragiola — Bastogi — Bertetti.

Calderoni — Calissano — Callaini — Campi — Cantarano — Cao-Pinna — Caratti — Chiapusso — Civelli — Costa-Zenoglio — Cuzzi.

D'Andrea — De Gaglia — De Giorgio — De Luca Paolo — De Riseis Luigi — Donadio — Donati.

Farinet Francesco — Ferrero di Cambiano — Finocchiaro Lucio — Fortunato.

Galimberti — Gattoni — Gavazzi — Ginori-Conti — Grassi-Voces.

Laudisi — Lovito — Lucchini Angelo.

Malvezzi — Maraini — Marcora — Matteucci — Mirto-Seggio — Molmenti — Morando Giacomo — Morpurgo.

Orsini-Baroni — Ottavi.

Pinchia — Poli — Pullè.

Raggio — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Romanin-Jacur.

Sani — Scalini — Sormani — Stelluti-Scala.

Toaldi — Turati.

Vagliasindi.

Sono ammalati:

Borsani.

Calleri — Carmine — Carugati — Cimati.

D'Alife — De Prisco.

Fasce — Finardi — Frascara — Freschi — Fulci Nicolò.

Leonetti.

Poggi.

Ridolfi — Romano Adelelmo.

Sanfilippo.

Vollaro-De Lieto.

Zannoni.

Assenti per ufficio pubblico:

Chiesi — Curreno.

Landucci.

Martini.

Pompilj.

Rondani.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE, L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per lavori di consolidamento all'edificio del Regio Istituto di belle arti in Firenze. Questo disegno di legge si sostituisce all'altro che è segnato al numero 22 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Chiedo che questo disegno di legge sia deferito all'esame della stessa Commissione che aveva riferito intorno a quello inscritto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni contrarie, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole ministro di deferire l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione.

(*La Camera approva*).

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Mi onoro altresì di presentare alla Camera un disegno di legge per la sistemazione ed arredamento dei locali della scuola d'applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza.

BRACCI, *segretario, legge.*

« Chiedo d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, sulle gravi irregolarità avvenute nella Banca popolare di Piombino, già da gran tempo riscontrate e per le quali non fu ancora preso alcun provvedimento.

« Socci. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della marina circa la sussistenza o no di abusi di autorità attribuiti ad un ufficiale addetto alla guardia della Legazione in Cina.

« Mel. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere come intenda di risolvere il problema della continua e lamentata insufficienza del materiale rotabile ferroviario sulla penisola del molo vecchio nel porto di Genova.

« Cavagnari. »

« I sottoscritti desiderano interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere le ragioni per le quali la Corte dei conti ha negato il visto al regolamento sulla istruzione elementare che sanciva, in omaggio alla legge del 1877, la esclusione dell'obbligo fatto ai Comuni dalla legge Casati, di impartire la istruzione religiosa e per sapere quali provvedimenti intenda prendere l'onorevole ministro in argomento.

« Bissolati, Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra se non creda che sarebbe atto di giustizia l'istituire uno speciale distintivo di benemerenza per gli ufficiali in congedo con 25 o più anni di servizio, come si è fatto per gli ufficiali in attività di servizio.

« Libertini Gesualdo. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se col miglioramento promesso allo stato del personale idraulico intende estendere ai guardiani idraulici il diritto a pensione.

« Gattoni. »

« Il sottoscritto interroga il ministro della istruzione pubblica per sapere quale fondamento abbia la voce corsa ch'egli intenda sopprimere la Commissione consultiva instituita presso il suo Dicastero.

« Rampoldi. »

« Il sottoscritto chiede d' interpellare l'onorevole ministro di agricoltura industria e commercio per conoscere il suo pensiero intorno alla Cassa italiana mutua cooperativa per le pensioni.

« Merci. »

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno; ed in quanto alla interpellanze dirà poi il ministro se l'accettano.

Discussione per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Weil-Weiss.

WEIL-WEISS. Prego l'onorevole presidente ed i colleghi di consentire che sia messo nell'ordine del giorno della seduta di sabato lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Dell'Acqua e mia per l'aggregazione dei Comuni di S. Giorgio su Legnano, Canegrate e S. Vittore Olona al mandamento di Busto Arsizio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per me, consento.

SOCCI. Non vorrei che andassero avanti altre leggi a quella delle donne avvocate. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Non si tratta della discussione di una legge, ma soltanto dello svolgimento di una proposta. Quando parleremo dell' ordine del giorno, terremo presente il desiderio dell'onorevole Socci.

Dunque non essendovi osservazioni in contrario la proposta di legge dell'onorevole Weil-Weiss sarà svolta sabato in principio di seduta.

Risultamento delle votazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta intorno ai seguenti disegni di legge: Conversione in governativi del ginnasio e della scuola tecnica di Città di Castello.

Presenti	206
Votanti	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli	167
Voti contrari	38
Astenuti	1

(*La Camera approva*).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 54,043.75 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti spese facoltative.

Presenti	206
Votanti	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli	180
Voti contrari	25
Astenuti	1

(*La Camera approva*).

Disegno di legge: Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1903-904.

Presenti	206
Votanti	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli.	182
Voti contrari.	23
Astenuti	1

(*La Camera approva*).

Disegno di legge per approvazione del contratto di permuta di parte dell'edifizio di S. Giacomo con parte dell'edifizio di Monteoliveto in Napoli, stipulato fra il Demanio e il Municipio di Napoli.

Presenti	206
Votanti	205
Maggioranza.	103
Voti favorevoli	191
Voti contrari	14
Astenuti.	1

(*La Camera approva*).

Disegno di legge: Convenzione con la Società della Navigazione generale italiana per la transazione amichevole di varie vertenze concernenti il cessato esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta mediante la cessione allo Stato di terreni già di pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi.

Presenti	206
Votanti	205
Maggioranza.	103
Voti favorevoli	178
Voti contrari	27
Astenuti	1

(*La Camera approva*).

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Montagna ha presentato una proposta di modificazione al regolamento che sarà trasmessa alla Giunta del regolamento.

Avendo la Camera deliberato di tenere do-

mani seduta in comitato segreto, propongo che la seduta cominci alle tre. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Giovedi seduta pubblica alle 14 col seguente ordine del giorno:

1° Interrogazioni. 2° Commissione d'inchiesta parlamentare sulla marina militare.

La seduta termina alle ore 19.25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione intorno alla costruzione di una nuova Aula parlamentare.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 25 *febbraio* 1904.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Commissione d'inchiesta sulla marina militare. (435)

3. Per il riposo settimanale. (115)

4. Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni pei segretari ed altri impiegati comunali. (318) (*Approvato dal Senato*).

5. Sul contratto di lavoro. (205)

6. Della riforma agraria. (147)

7. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. (105)

8. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, del Codice civile, relative al divorzio. (182)

9. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (*Urgenza*).

10. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142)

11. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità pubblica (Igiene nelle scuole). (151)

12. Assegno in favore della Casa Umberto I, dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate. (269)

13. Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano. (271)

14. Modificazioni alle tariffe postali. (335)

15. Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie Rappresentanze. (345)

16. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri provvedimenti a favore del lavoro e della produzione operaia e industriale. - Provvedimenti per le Provincie meridionali, la Sicilia e la aSrdegna. (204-248)

17. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre nazionali 1848 e 1849. (331, 331-*bis*)

18. Modificazioni al ruolo organico dei regi interpreti di 1ª categoria: creazione di tre posti di console interprete. (344)

19. Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica. (359)

20. Disposizioni sull'ordinamento della famiglia. (207)

21. Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302)

22. Aumento degli stipendi minimi legali degl'insegnanti delle scuole elementari, classificate, e parificazione degli stipendi medesimi agl'insegnanti d'ambo i sessi. (161)

23. Modificazioni al testo unico della legge sul notariato. (131)

24. Ruolo organico degli ispettori scolastici. (365).

25. Disposizioni per la nomina e la promozione dei professori straordinari. (383)

26. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. (103)

27. Sistemazione dei locali occupati dagli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex convento della Minerva. (374).

28. Indennità e sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina. (325)

29. Impiego della mano d'opera dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti e malarici. (255)

30. Modificazioni della circoscrizione territoriale delle otto Preture di Milano. (444)

31. Istituzione nella Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili, commessi e guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse. (368)

32. Istituzione nell' Amministrazione dellai Regia marina di ura categoria d'impiegati civil con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe, che vengono soppresse. (369).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.